

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per gli ottavi di finale della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022" tra le squadre "F.C. Internazionale Milano" e "F.C. Liverpool" che si svolgerà il giorno 16 febbraio 2022 presso lo Stadio G. Meazza.

VALIDITA': dal 16/02/2022 fino al 17/02/2022

Premesso che:

il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio "G. Meazza" si disputerà l'incontro di calcio valevole per gli ottavi di finale della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022" tra le squadre "F.C. Internazionale Milano" e "F.C. Liverpool" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo internazionale è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;



Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;



- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis.1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 s.m.i.;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87 del 17 giugno 2021 s.m.i.;
- il D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021 n. 126 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Prot. N.12B.2/2013-039960 Area 1 OSP – Prot. Uscita n. 0047094 del 11/02/2022;

ORDINA

**a partire
dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza
del giorno mercoledì 16 febbraio 2022
fino alle ore 01.00
del giorno giovedì 17 febbraio 2022**

all'interno dello stadio G. Meazza:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";**
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**



5. Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno mercoledì 16 febbraio 2022 fino alle ore 01.00 del giorno giovedì 17 febbraio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per il girone di ritorno del Campionato Italiano di calcio tra le squadre "A.C. Milan" e "Atalanta" che si svolgerà il giorno 15 maggio 2022 presso lo Stadio G. Meazza

VALIDITA': dal 15/05/2022 fino al 16/05/2022

Premesso che:

il giorno 15 maggio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per il girone di ritorno del Campionato Italiano di calcio 2021/2022 tra le squadre "Milan F.C." e "Atalanta" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplosivi in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:



nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato, altresì, che:

ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;

all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;

caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;

i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si



terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Prot. N.12B.2/2013-039960 Area 1 OSP – Prot. Uscita n. 0165858 del 12/05/2022;

ORDINA

**a partire
dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza
del giorno domenica 15 maggio 2022
fino alle ore 02.00
del giorno lunedì 16 maggio 2022**

all'interno dello stadio G. Meazza:

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
5. **Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di**



accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno domenica 15 maggio 2022 fino alle ore 02.00 del giorno lunedì 16 maggio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione dell'evento "APE IN PIAZZA" organizzato a Milano, in Piazza degli Affari dall'Associazione APE, previsto per i giorni 17 e 24 maggio 2022.

Premesso che:

- L'Associazione APE è stata autorizzata, con concessione di occupazione suolo pubblico e licenza temporanea di pubblico spettacolo P.G. n. 147858/20222, a svolgere in Piazza degli Affari un evento denominato "APE IN PIAZZA", tutti i martedì per il periodo dal 26/4/2022 al 24/5/2022 con orario dalle ore 18.00 alle ore 24.00, con libero accesso ai cittadini, che prevede unitamente ad altre attività anche la somministrazione di alimenti e bevande;
- Nelle serate dei giorni 26 aprile 2022 e 3 e 10 maggio 2022, si è verificata una notevole affluenza di pubblico in Piazza degli Affari e nelle vie limitrofe, che ha determinato l'abbandono sull'area pubblica di Piazza degli Affari una considerevole quantità di bottiglie di vetro, di entità tale da costituire pregiudizio al decoro urbano;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione;
- al fine di garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione in una unica località di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, in Piazza degli Affari, acquistate anche in esercizi pubblici ubicati nelle vie limitrofe, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie se trattasi di vetri frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento.

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita di



qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine.

Considerato, altresì che:

- ricorre la necessità in occasione dell'evento in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica qualora le bottiglie in vetro e le lattine siano utilizzate come strumenti atti ad offendere.
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Attesa la necessità di garantire che l'evento in oggetto si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale ed il decoro urbano e l'igiene.

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro e lattine.

Ritenuto quindi di adottare per la restante durata dell'evento in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori, in Piazza degli Affari e nelle seguenti vie: via Santa Maria Segreta - via Negri- via e piazza Cordusio-via della Posta-Piazza Edison-via Santa Maria Fulcorina -via Bocchetto-via Santa Maria Podone-Piazza Borromeo-via Borromei-via Santa Maria alla Porta-vicolo Santa Maria alla Porta - via delle Orsole -via San Vittore al Teatro e piazza Mentana;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale sul commercio su area pubblica;

ORDINA

**Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dei giorni 17 e 24 maggio 2022
in occasione dell'evento "APE IN PIAZZA"**



**in Milano in Piazza degli Affari e
nelle vie: via Santa Maria Segreta - via Negri- via Cordusio-via della Posta-Piazza Edison-via Santa
Maria Fulcorina -via Bocchetto-via Santa Maria Podone-Piazza Borromeo-via Borromei-via Santa
Maria alla Porta-vicolo Santa Maria alla Porta - via delle Orsole -via san Vittore al Teatro e piazza
Mentana**

- 1. Il divieto di somministrare, vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro e lattine rivolto a tutti i pubblici esercizi, chioschi e artigiani che effettuano attività di vendita. E'consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di carta o di plastica;**
- 2. E' consentito ai pubblici esercizi in sede fissa, con servizio al tavolo, ubicati in Piazza degli Affari e nelle vie: via Santa Maria Segreta - via Negri- via Cordusio-via della Posta-Piazza Edison-via Santa Maria Fulcorina -via Bocchetto-via Santa Maria Podone-Piazza Borromeo-via Borromei-via Santa Maria alla Porta-vicolo Santa Maria alla Porta - via delle Orsole -via San Vittore al Teatro e piazza Mentana, la consumazione in vetro di qualsiasi bevanda, fermo restando il divieto di asportazione delle stesse in contenitori di vetro e latta**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dei giorni 17 e 24 maggio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

LA VICE SINDACO

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione del concerto pubblico in Piazza del Duomo organizzato da Radio Italia previsto per sabato 21 maggio 2022

Premesso che:

- Il 21 maggio 2022 dalle ore 20.30 alle ore 24.00 si svolgerà in piazza del Duomo un concerto pubblico organizzato da Radio Italia che offrirà alla cittadinanza la possibilità di ascoltare gratuitamente dal vivo artisti della musica leggera italiana;
- l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l'immagine della città;
- in occasione del suddetto concerto, giunto ormai alla sua 9^a edizione, si prevede una notevole affluenza di persone e turisti che interesserà oltre a piazza del Duomo anche le vie limitrofe;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione;
- al fine di garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento.

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica, piene, chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, nonché la vendita e somministrazione di super alcolici all'interno dell'area e delle vie limitrofe interessate all'evento.



Considerato, altresì che:

- ricorre la necessità in occasione dell'evento in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, bottiglie di plastica piene, chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste selfie, fuochi di artificio ed artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Attesa la necessità di garantire che il concerto programmato si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale.

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre manifestazioni con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste per selfie, fuochi di artificio e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto quindi di adottare per il lasso di temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori, nel perimetro compreso tra:

**Piazza del Duomo angolo via Mazzini,
Piazza del Duomo angolo via Mengoni,
Piazza del Duomo angolo via San Raffaele,
Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale,
Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza del Duomo,
via Silvio Pellico angolo piazza del Duomo,
via Marconi angolo piazza del Duomo,
Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza della Scala**

E nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie adiacenti e confluenti a piazza del Duomo.

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;



- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale del Commercio su Area Pubblica;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 18/03/2022 avente ad oggetto "Atto di indirizzo politico in merito alla realizzazione del concerto "Radio Italia Live - Il Concerto" in Piazza del Duomo"

O R D I N A

**Dalle ore 8.00 di sabato 21 maggio 2022
Alle ore 3.00 di domenica 22 maggio 2022**

In Milano nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo via Mazzini, Piazza del Duomo angolo via Mengoni, Piazza del Duomo angolo via San Raffaele, Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza del Duomo, via Silvio Pellico angolo piazza del Duomo, via Marconi angolo piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza della Scala.

E nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie adiacenti e confluenti a Piazza del Duomo:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e aste per selfie;**
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
- 3. Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e contenitori di latta per asporto rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali di produzione e vendita e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private; E' consentito, nel periodo e nell' arco orario considerato, agli esercizi di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;**
- 4. Il divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche nella parte esterna dei pubblici esercizi anche per gli esercizi di vicinato e di asporto fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia in contenitori di vetro e latta;**
- 5. E' consentito all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici e altre bevande, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta.**
- 6. Di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante c.d. "Street Food".**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.



Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 08.00 di sabato 21 maggio 2022 fino alle ore 03.00 di domenica 22 maggio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio valevole per la 38^a giornata del Campionato Italiano di calcio tra le squadre "Internazionale Milano F.C." e "Sampdoria U.C." che si svolgerà il giorno domenica 22 maggio 2022 presso lo Stadio G. Meazza

Premesso che:

il giorno 22 maggio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio G. Meazza si disputerà l'incontro di calcio valevole per la 38^a giornata del Campionato Italiano di calcio 2021/2022 tra le squadre "Internazionale Milano F.C." e "Sampdoria U.C." per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi di entrambe le squadre di calcio;

Considerato che:

in occasione di partite di calcio di rilievo è stato riscontrato l'insorgere di problematiche di safety e di security, di turbative alla sicurezza e all'incolumità pubblica, determinate dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quindi meritevoli della massima attenzione;

Valutato, inoltre, che:

l'accensione di qualsiasi artificio contenente miscele detonanti e esplodenti in presenza di un gran numero di persone può determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Rilevato che:

il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e



di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie nonché dall'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile; la regolarità dell'evento calcistico può essere turbata dall'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione;
- all'interno dello stadio G. Meazza sono esistenti dei Pubblici Esercizi (BAR) e che la caratteristica di questa tipologia di attività commerciale è quella di essere accessibile a tutti i consumatori determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio in oggetto, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- caratteristica analoga di vendita è rilevabile anche nei confronti di coloro che somministrano alimenti e bevande direttamente al pubblico sugli spalti;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'incontro di calcio si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, aste per selfie, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e nell'orario sottoindicato e ritenuto necessario ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela della manifestazione sportiva che si terrà all'interno dello stadio G. Meazza;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;



- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- Il Decreto Prefettizio Prot. N.12B.2/2013-039960 Area 1 OSP – Prot. Uscita n. 0175781 del 19/05/2022;

ORDINA

a partire

dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza del giorno domenica 22 maggio 2022 fino alle ore 02.00 del giorno lunedì 23 maggio 2022 all'interno dello stadio G. Meazza:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di latta di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro";**
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
- 5. Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui al punto 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e contenitori di latta di qualsiasi tipologia.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.



La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura dei cancelli di entrata nello Stadio G. Meazza del giorno domenica 22 maggio 2022 fino alle ore 02.00 del giorno lunedì 23 maggio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



DIREZIONE VERDE E AMBIENTE
AREA RISORSE IDRICHE E IGIENE AMBIENTALE

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano datata 15/01/2020 sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2022.0014103 del 15.03.2022;

VISTA la nota prot. n° 71058 del 22/04/2022 inviata da ATS ai Sindaci dei Comuni dell'ATS Città Metropolitana di Milano avente per oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori";

PREMESSO che il Comune di Milano esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza nonché sugli edifici comunali e relative pertinenze, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

DATO ATTO CHE, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la



sorveglianza e il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue e Malattia da Virus Zika, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, in accordo con ATS della Città Metropolitana di Milano, ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31/12/2022, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visti:

- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- gli articoli 1.4.9, 1.4.10, 1.4.13, 1.4.15 del Regolamento Locale d'Igiene e in particolare l'art.1.4.16 "Oneri del Proprietario";

ORDINA

dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31/12/2022

A tutta la cittadinanza:

1. di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso), provvedendo altresì a svuotare periodicamente ove possibile i contenitori di uso comune (abbeveratoi per animali, sottovasi etc.) allo scopo di evitare l'accumularsi di acqua;
2. di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi).



Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, a partire dalla stagione primaverile e fino alla fine di ottobre; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. di procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione;
5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
7. di rimuovere le foglie e liberare le grondaie intasate degli edifici e svuotare regolarmente le vaschette di condensa degli impianti di condizionamento;
8. di introdurre pesci autoctoni predatori di larve di zanzare nelle fontane e negli specchi d'acqua dei giardini; è vietata l'immissione del genere ittico alloctono delle Gambusie.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. di tenere sgombri le aree da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

1. di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;



2. di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
4. di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida, con la manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall'attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
3. di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, gestione rifiuti, giardini botanici e vivai, di:

1. procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva, l'eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare, delle superfici interessate da dette attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;
2. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
3. coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatoi, secchi, bacinelle, cisterne, vasche, serbatoi ecc.) ed evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale;
4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

DISPONE

Che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Disease o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze



contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVISA CHE

La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 1 bis delle Norme Finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata in un minimo di Euro 150,00 e un massimo di Euro 500,00.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni, nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento.

DISPONE ALTRESÌ

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento e all'irrogazione di eventuali sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, nonché le Autorità Sanitarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione del concerto di Vasco Rossi "Vasco Live 2022" che si svolgerà presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno il giorno 24 maggio 2022.

VALIDITA': dal 24/05/2022 fino al 25/05/2022

Premesso che:

il giorno **24 maggio 2022** presso **Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno** si svolgerà il concerto di Vasco Rossi "Vasco Live 2022" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di bevande alcoliche superiori a 9.5 gradi e superalcolici all'interno dell'impianto interessato dal predetto evento;



Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili episodi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento del concerto un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande alcoliche superiori a 9.5 gradi e superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che il concerto si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dagli eventi;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche superiori a 9.5 gradi e superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, dall'orario di apertura al pubblico degli accessi alla struttura nel giorno 24 maggio 2022 fino alle ore 07.00 del giorno 25 maggio 2022, misure preventive al fine di garantire la regolarità della manifestazione musicale che si terrà all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;



- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche
- il Decreto Prefettizio n. 12B.2/2017-0011651 Div. Area I OSP – Prot. 0179877 del 23/05/2022;

ORDINA

A partire

**dall'orario di apertura al pubblico degli accessi all'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano
Trenno del 24 maggio 2022 fino alle ore 07.00 del giorno 25 maggio 2022:**

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno;**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo;**
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande alcoliche superiori a 9.5 gradi e superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, punti di ristorazione e qualsiasi attività di vendita;**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura al pubblico degli accessi all'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno del 24 maggio 2022 fino alle ore 07.00 del giorno 25 maggio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal



D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione dell'evento "APE IN PARCO" organizzato a Milano all'interno del Parco Sempione dall'Associazione APE di Milano, previsto per i giorni 31 maggio 2022, 07, 14, 16, 21, 23, 28 giugno 2022.

Premesso che:

- La Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP del Comune di Milano ha rilasciato a seguito di istanza P.G. n. 231003/2022 all'Associazione APE di Milano, concessione di occupazione suolo pubblico - codice pratica Geo.works n. 00002/20220424/26578/51629, autorizzazione per somministrazione su aree pubbliche P.G. 299433/2022 e licenza temporanea per pubblico spettacolo P.G. 241242/2022 per svolgere all'interno del Parco Sempione e precisamente in viale Byron e in viale Goethe un evento denominato "APE IN PARCO" per i giorni 31 maggio 2022, 07, 14, 16, 21, 23, 28 giugno 2022, con orario dalle ore 18.00 alle ore 24.00, con libero accesso ai cittadini;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione;
- al fine di garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione in una unica località di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, all'interno del Parco Sempione, acquistate anche in esercizi pubblici ubicati nelle vie limitrofe, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie se trattasi di vetri frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento.

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine.



Considerato, altresì che:

- ricorre la necessità in occasione dell'evento in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica qualora le bottiglie in vetro e lattine siano utilizzate come strumenti atti ad offendere.
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Attesa la necessità di garantire che l'evento in oggetto si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale, il decoro urbano e l'igiene.

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro e lattine di qualsiasi tipologia.

Ritenuto quindi di adottare per la restante durata dell'evento in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori, all'interno del Parco Sempione;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale sul commercio su area pubblica.

ORDINA

Dalle ore 17.00 alle ore 01.00 del giorno successivo dei giorni 31 maggio 2022, 07, 14, 16, 21, 23, 28 giugno 2022

in Milano **all'interno di tutta l'area del Parco Sempione:**

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro;**
2. **all'interno di tutta l'area del Parco Sempione e nel raggio complessivo di 50 metri dalla**



recinzione del medesimo parco, il divieto sia in sede fissa sia in forma ambulante di somministrare, vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, qualsiasi bevanda in bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia rivolto a tutti i pubblici esercizi, esercizi commerciali, chioschi e artigiani che effettuano attività di vendita. E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di carta o di plastica;

3. E' consentito ai soli ristoranti con servizio al tavolo, la consumazione in vetro di qualsiasi bevanda, fermo restando il divieto di asportazione delle stesse in bottiglie e contenitori di vetro.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 17.00 alle ore 01.00 del giorno successivo dei giorni 31 maggio 2022, 07, 14, 16, 21, 23, 28 giugno 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 in occasione della manifestazione denominata "Milano Design Week" in programma dal 6 al 12 giugno 2022.

VALIDITA': dal 06/06/2022 fino al 13/06/2022

IL SINDACO

- Premesso che in occasione della manifestazione “Milano Design Week 2022” correlata al Salone del Mobile nel periodo dal 6 al 12 giugno 2022 si svolgeranno una serie di eventi ed esposizioni, inerenti il campo del design, diffusi e radicati su tutto il territorio;
- Tenuto conto che gli eventi del design hanno sempre attirato migliaia di presenze tra operatori, pubblico e stampa che hanno premiato la qualità dell’offerta commerciale e del sistema espositivo;
- Atteso che anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, al fine di realizzare una programmazione diversificata e suggestiva caratterizzata da eventi ed attività culturali, promozionali e di comunicazione, finalizzati alla promozione e alla diffusione a livello mondiale del made in Italy nel settore del design ha individuato una serie di iniziative collaterali allo scopo di promuovere momenti di socializzazione e aggregazione, coinvolgendo tutta la città confermando e rafforzando Milano quale capitale del disegno industriale e punto di incontro imprescindibile della comunità internazionale di appassionati e addetti ai lavori.
- Considerato che:
 - Con deliberazione della Giunta comunale n. 1538 del 03/12/2021 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di regolamentare, in occasione dell’evento in oggetto, l’occupazione di suolo pubblico per le attività di vendita e somministrazione in alcune aree cittadine;
 - La maggior parte degli eventi è prevista nelle zone definite “*Distretti del Design*”; aree denominate: **Tortona; Brera (fino a piazza Gae Aulenti); Lambrate - Ventura; Porta Venezia; 5 Vie; Sant’Ambrogio; Durini; Isola; Porta Romana; Ventura Centrale; Bovisa, Alpha District, Quartiere Brolo**, che costituiranno l’epicentro della manifestazione sia per il numero di visitatori sia per la qualità degli espositori;
 - In occasione della manifestazione Milano Design Week 2022, le aree sopra citate saranno



- interessate da una considerevole partecipazione di visitatori e transito di veicoli privati;
- Ritenuto che nelle aree in oggetto, l'abituale occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e il conseguente afflusso di clientela andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare con particolare criticità per le aree di accesso e deflusso;
- Le aree in oggetto sono altresì interessate dalla presenza di autorizzazioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo ai sensi del vigente Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere, che hanno un impatto sulla viabilità pedonale;
- Ritenuto altresì che la concentrazione di persone, anche di turisti, in spazi limitati determini l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;
- Considerata la necessità di stabilire che le iniziative si svolgano in modo che sia possibile garantire il rispetto delle condizioni di distanziamento e di divieto di assembramento nelle aree cittadine ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19;
- Attesa la necessità di garantire che la fruibilità delle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;
- Rilevato inoltre che il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7-bis e comma 7-bis.1;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1538 del 3/12/2021;
- le determinazioni dirigenziali n. 11003 del 3.12.2021 e n. 174 del 18.1.22;
- l'ODG n. 8 del 03/05/2022 del Municipio 1 avente ad oggetto : Richiesta di interdizione all'attività di street-food durante la Design week, ai sensi dell'art. 30 bis del vigente "Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica" in alcuni quartieri del centro storico";

ORDINA

1. **di vietare** nelle aree denominate **Tortona; Brera (fino a piazza Gae Aulenti); Lambrate - Ventura; Porta Venezia; 5 Vie; Sant'Ambrogio; Durini; Isola; Porta Romana; Ventura Centrale; Bovisa, Alpha District, Quartiere Brolo** di cui alle allegate planimetrie, **il commercio itinerante** su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il c.d. "Street Food" di cui all'articolo 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";

Il divieto per il c.d. "street food" non si applica in alcune vie o piazze comprese nel territorio del Municipio 1 e interne ai perimetri dei sopra citati distretti. Gli operatori muniti di permesso "Street Food" potranno regolarmente esercitare il commercio in forma itinerante ai sensi dell'art. 30 bis del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche, nel rispetto delle condizioni previste nel disciplinare d'esercizio, nelle sotto elencate vie o piazze:

- Distretto denominato Sant' Ambrogio: P. le Baracca; via Magenta angolo via Saffi.
- Distretto 5 vie: via Pio IV angolo p.za Vetra.
- Distretto Porta Romana: piazza Medaglie D'Oro.
- Distretto Porta Venezia: via Palestro angolo c.so Venezia.



2. **di vietare, nelle aree denominate Tortona; Brera (fino a piazza Gae Aulenti); Lambrate - Ventura; Porta Venezia; 5 Vie; Sant' Ambrogio; Durini; Isola; Porta Romana; Ventura Centrale; Bovisa, Alpha District, Quartiere Brolo** di cui alle allegate planimetrie, **a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private di vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, bevande in bottiglie di vetro e in contenitori di latta per asporto.** E' consentita, nel periodo e nell'arco di orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione. E' consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia a partire dalle ore 14.00 del 6 giugno e fino alle ore 01.00 del 13 giugno 2022.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 1000,00.

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le violazioni al divieto di esercitare il commercio itinerante saranno punite ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente








MILANO DESIGN WEEK

Area denominata

5 Vie


Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I.I. -



MILANO DESIGN WEEK

Area denominata
Brera


Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I.I. -



MILANO DESIGN WEEK

Area denominata
Porta Venezia

Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I.1.







MILANO DESIGN WEEK

Area denominata
Sant'Ambrogio

Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I.I. -








MILANO DESIGN WEEK

Area denominata
Ventura Centrale


Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I.I. -





MILANO DESIGN WEEK


Area denominata
5 Vie






MILANO DESIGN WEEK

Area denominata
Alpha District



Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I. -






MILANO DESIGN WEEK

Area denominata
Bovisa

Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I.1.






MILANO DESIGN WEEK

Area denominata
Brera



Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I.I. -





MILANO DESIGN WEEK


Area denominata Lambrate Ventura






MILANO DESIGN WEEK

Area denominata Porta Romana



Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I.I. -






MILANO DESIGN WEEK

Area denominata
Porta Venezia

Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I.I. -







MILANO DESIGN WEEK

Area denominata Sant'Ambrogio

Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I.I. -







MILANO DESIGN WEEK

Area denominata
Tortona

Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I. -








MILANO DESIGN WEEK

Area denominata Ventura Centrale

Comune di Milano - Rep. ORDS 01/06/2022-0000019.I.I. -



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione del concerto di "Elton John" che si svolgerà presso lo stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro il giorno 4 giugno 2022.

VALIDITA': dal 04/06/2022 fino al 05/06/2022

Premesso che:

il giorno 4 giugno 2022 presso lo stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro si svolgerà il concerto di "Elton John", per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati agli eventi;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di superalcolici all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi;



Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione degli eventi in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili episodi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che il concerto si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dagli eventi;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, dall'orario di apertura al pubblico degli accessi alla struttura nel giorno 4 giugno 2022, fino alle ore 03.00 del giorno successivo, misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008; • la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche
- il Decreto Prefettizio n. 12B.2/2017-0011651 Div. Area I OSP – Prot. Uscita n.0192713 del 01/06/2022 ;



ORDINA

A partire
dall'orario di apertura al pubblico degli accessi allo stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro il giorno 4
giugno 2022 fino alle ore 03.00 del giorno 5 giugno 2022:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro;
2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo;
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, punti di ristorazione e qualsiasi attività di vendita;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura al pubblico degli accessi **allo stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro** nel giorno **4 giugno 2022** fino alle ore 03.00 del giorno 5 giugno 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente





Direzione Verde e Ambiente
Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale
Unità Autorizzazioni Ambientali e Gestione del Territorio

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : DIFFUSIONE DELLE PIANTE DI “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA”
NEL TERRITORIO CITTADINO
VIGILANZA ED INTERVENTI DI SFALCIO 2022

Rilevata la presenza nel territorio cittadino della pianta denominata *Ambrosia Artemisiifolia*, in modo particolare nelle aree verdi incolte o abbandonate, lungo le banchine stradali ed autostradali, sulle rotatorie e spartitraffico, negli argini dei corsi d'acqua, nelle massicciate ferroviarie ed alle aree adiacenti a ferrovie o tramvie e nelle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche quelli delle opere di viabilità), nelle aree industriali dismesse e in generale in tutte quelle abbandonate, e alle aree dedicate a verde pubblico (parchi, giardini..);

Rilevato che il polline di ambrosia è fortemente allergenico e può essere fonte di sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio;

Rilevato altresì che, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, ossia prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso, determinando altresì una notevole riduzione del numero di piante;

Vista la nota n. 89407 di Registro Ufficiale datata 24 maggio 2022 (in atti P.G. n. 294700 del 26 maggio 2022), con la quale la ATS Città Metropolitana di Milano, in ottemperanza all'invito di Regione Lombardia (prot. G1.2022.0017331 dell'08 aprile 2022), in considerazione della rilevanza di sanità pubblica della pollinosi in questione, ha rinnovato l'invito alle Amministrazioni comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza per contribuire in modo efficace alla realizzazione delle necessarie azioni di prevenzione;

Visti i documenti di indirizzo (allegati alla suddetta nota) in cui sono indicate le misure di prevenzione e i metodi per il contenimento dell'*Ambrosia Artemisiifolia* tra cui, in particolare, la possibilità di eseguire: nelle aree urbane due sfalci, di cui il primo alla fine di luglio ed il secondo verso la fine di agosto; nelle aree agricole, sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, un singolo intervento nella prima



metà di agosto, salvo un ulteriore intervento all'inizio di settembre qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva;

Valutata la necessità di adottare specifica ordinanza sindacale contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di aree agricole, ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili, ai responsabili dell'ANAS - Compartimento Regionale per la viabilità, ai responsabili della società Autostrade S.p.A. delle società ed enti che gestiscono le reti ferroviarie e viarie, ai proprietari/manutentori delle banchine stradali ed autostradali, nonché ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di *Ambrosia Artemisiifolia* sulle aree di loro pertinenza ed, in caso di riscontrata presenza, eseguire interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:

aree urbane

due sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:

1° sfalcio: tra il 26 ed il 31 luglio;

2° sfalcio: tra il 15 ed il 22 agosto;

inoltre per i terreni con destinazione d'uso stabile (es. piste ciclabili, svincoli e bordure stradali/autostradali, aree limitate a piazzale di sosta, percorsi di salute...), il contenimento di "*Ambrosia*" può essere assicurato dall'inerbimento delle superfici finalizzato alla realizzazione di prati stabili a bassa manutenzione (massimo 2 sfalci all'anno con rimozione della biomassa) e pertanto si consiglia l'impiego di fiorume autoctono (miscuglio raccolto direttamente in natura) o miscele di sementi autoctone in purezza (anche il 99% di efficacia) e per un risultato ottimale, l'inerbimento deve essere effettuato nella stagione autunnale; in alternativa, potrà essere utilizzata la pacciamatura, che presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) su superfici limitate, oppure l'estirpamento, consigliato in letteratura in aree con poche piante di ambrosia. Per questi due sistemi di contenimento, le relative operazioni dovranno essere effettuate entro il 31 luglio;

aree agricole

sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, effettuare un intervento di sfalcio da effettuarsi nella prima metà di agosto ed un eventuale ulteriore intervento all'inizio di settembre, qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva. In alternativa potrà essere effettuato il diserbo, utilizzando diserbanti a basso impatto ambientale e scarso effetto residuale, oppure la pacciamatura, l'estirpazione, l'aratura e la discatura (erpatura con erpice a dischi), purché praticate su suoli in tempera (cioè con un ottimale tenore di umidità dei suoli) con piante di ambrosia alte non più di 20 cm.

Ribadendo che, in ogni caso, dovrà essere assicurata comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza,

INVITA



la cittadinanza a:

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, etc.) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc. che, agendo da antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia Artemisiifolia*.

Si avverte che in caso di inadempienza si procederà, previa diffida e senza pregiudizio per l'azione penale per i reati accertati, all'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, con successiva azione di rivalsa sui soggetti obbligati per il recupero delle spese sostenute, secondo le modalità in uso.

La sanzione per l'inosservanza alla presente ordinanza, come previsto dall'art. 1-bis delle norme finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata sino al limite massimo di € 500,00.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010 e s.m.i. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



Parabiago.

Class.

ATS Metromilano AOO_ATSMI REGISTRO UFFICIALE USCITA Prot. N. 89407 Data 24-05-2022

Ai Sindaci
 ATS Milano Città Metropolitana

Oggetto: Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia.

L'impatto dell'Ambrosia sulla salute umana è ben conosciuto e si traduce in sintomi di natura allergica (nasali, oculari e asma), che in alcuni soggetti possono essere anche particolarmente invalidanti.

Il cambiamento climatico e, probabilmente, l'adattamento al clima locale in Europa, ne hanno peraltro ampliato lo spazio potenziale di distribuzione.

I dati di letteratura evidenziano come l'Ambrosia rappresenti una importante causa di pollinosi con elevati costi diretti e indiretti associati. Pertanto il Sistema Sanitario Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate sia con le Amministrazioni Locali, sia attraverso la partecipazione ad alcuni progetti europei dedicati (es. SMARTER – Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe) nei quali sono state coinvolte questa ATS Città Metropolitana di Milano, alcune Amministrazioni Comunali del territorio e l'Università Milano Bicocca. ATS partecipa anche al tavolo di lavoro europeo che si occupa di normare l'attività di monitoraggio aerobiologico, che rappresenta un importante strumento di prevenzione delle pollinosi in generale.

Regione Lombardia ha evidenziato che l'asma in forma da moderata a severa è inclusa nelle condizioni polmonari croniche che predispongono a malattie gravi; aspetto particolarmente importante nell'attuale contesto pandemico. Pertanto, in considerazione della specifica rilevanza di sanità pubblica della pollinosi da Ambrosia ed al fine di consolidare l'impegno a ridurre l'esposizione agli agenti aerodispersi causa di patologie allergiche, con la nota prot. G1.2022.0017331 del 08/04/2022 ha rinnovato l'invito alle ATS ad erogare le attività di prevenzione delle allergopatie in modo sistematico, attivando iniziative di informazione, fornendo indirizzi per la realizzazione di interventi efficaci a contrasto della diffusione degli infestanti.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest

Via Spaggiari di, 19 – Parabiago (MI) - 20015

Tel. 02-8578.4132/4179/5668 - Fax 02-8578.2765

e-mail: sismiovest@ats-milano.it – PEC: dipartimentolaprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Pag. 1 di 2



Systema Socio Sanitario
**Regione
 Lombardia**
 ATS Milano
 Città Metropolitana

Alla Luce di quanto sopra esposto, si invitano le Amministrazioni Comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza, per contribuire in modo efficace alla realizzazione delle suddette azioni di prevenzione.

Si inviano pertanto due documenti di indirizzo, "Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia" (All.1) e "Allegato tecnico 2021" (All.2), che si chiede cortesemente di divulgare ai Vostri Uffici Comunali. Si specifica che i metodi di contenimento indicati nell'All.2 sono stati aggiornati da Regione Lombardia nel 2017.

Confidando nella Vostra collaborazione ed a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi

- All.
- Allegato 1 - Misure di prevenzione della pollinosi da ambrosia
 - Allegato 2 -- Allegato tecnico 2021

Visio: il Direttore Sanitario - Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria od *Interim* Frida Fagandini 

Il Responsabile del procedimento: Direttore UOC ISP Milano Ovest - Direttore od *Interim* UOC ISP Milano - Referente protempore UOC ISP Milano Esti Maria Bonini 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest

Via Spaggiardi, 19 - Parabiago (MI) - 20015

Tel. 02-8578.4132/4179/5668 - Fax 02-8578.2765

e-mail: sispmiwest@ats-milano.it - PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Pag. 2 di 2



0411314690011005

ALLEGATO TECNICO 2021

METODI PER IL CONTENIMENTO DI *Ambrosia artemisiifolia*

Le sperimentazioni condotte dal 2005 al 2008 e nel 2014-2015 hanno evidenziato che è possibile contenere *Ambrosia artemisiifolia* utilizzando più metodi.

La scelta del metodo da adottare si deve basare sull'osservazione in campo della pianta, il grado di diffusione e lo stadio di crescita, la tipologia del terreno su cui si deve intervenire e le attrezzature disponibili.

Per contenere la diffusione spontanea di *Ambrosia artemisiifolia*, è fondamentale evitare la permanenza di aree con suolo nudo e/o con copertura erbacea rada per periodi prolungati, soprattutto nei mesi tra aprile e luglio. Questo principio di massima è valido sia per aree incolte, abbandonate o marginali, sia per aree soggette a movimentazione di terra in relazione ad attività agricole o di cantiere.

Si ricorda che *Ambrosia artemisiifolia* è inserita nella Lista Nera ai sensi della L.R. 10/2008, Art. 1 comma 3, quale specie alloctona vegetale oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione.

Metodi applicabili sia in ambito urbano che in ambito agricolo

Stalcio

Da prove ripetute nei primi quattro anni di sperimentazione, è emerso che è possibile diminuire il numero degli interventi rispetto ai tre previsti dall'O.R. 25522 del 1999 ed in particolare che con due sfalci, oppure con uno solo effettuato in base allo stadio di sviluppo della pianta, si ottengono risultati sostanzialmente identici a quelli ottenuti con tre sfalci e si mantiene un buon livello di contenimento anche a settembre, successivamente al periodo di picco pollinico. Ciò consente quindi anche un risparmio di risorse economiche.

Lo sfalcio risulta essere il metodo più facilmente praticabile su diverse tipologie di terreno.

Presenta generalmente un'ottima efficacia (mediamente maggiore del 97%), in quanto determina una notevole riduzione del numero di piante di *Ambrosia artemisiifolia* e di infiorescenze per pianta. I fattori determinanti il risultato degli interventi sono, oltre al tipo di macchina utilizzata e all'altezza di taglio, il numero e l'epoca degli interventi e lo stadio fenologico dell'infestante. In particolare il numero e l'epoca dei tagli necessari per ottenere un buon effetto di contenimento risente dell'andamento climatico di ogni anno e quindi dello stadio di sviluppo della pianta.

Lo sfalcio deve essere eseguito quando buona parte delle piante di *Ambrosia artemisiifolia* si trova nello stadio che precede la fioritura, cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili, che producono polline allergizzante. Deve essere infatti effettuato assolutamente prima dell'emissione di polline. Lo sviluppo delle infiorescenze inizia generalmente nel mese di luglio ed i picchi di emissione di polline si verificano tra la fine di agosto ed i primi di settembre. Bisogna intervenire su piante mediamente alte 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile.

La scelta del periodo di intervento e del numero di interventi deve essere quindi fatta sulla base di un'attenta **osservazione delle condizioni in campo, intervenendo prima della fioritura**.

Seguendo questo criterio, più facilmente applicabile in **ambito agricolo**, può essere sufficiente un singolo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto. Eventualmente all'inizio di settembre sarebbe ancora possibile sfalciare ulteriormente se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva.

Il momento utile per lo sfalcio è indicato da una popolazione di *Ambrosia* in cui nella maggior parte delle piante appaiono gli abbozzi delle infiorescenze (1-2 cm). Se l'intervento viene programmato in base all'individuazione di questa fase, l'agricoltore dispone del tempo utile (10-15 giorni) per intervenire su tutta la superficie aziendale prima che le infiorescenze si allungino e diventino mature rilasciando polline.

Un intervento troppo tardivo sarebbe dannoso favorendo addirittura la dispersione di polline.



Cautelativamente quindi si propone di intervenire su piante con abbozzi delle infiorescenze [alcuni esempi di immagini sono disponibili sul sito di Regione Lombardia e del Centro Flora Autoctona².

Una indicazione di taglio più legata invece al **calendario**, è facilmente applicabile in **ambito urbano**, lungo i bordi/cigli stradali ed i margini delle grandi opere di viabilità in corso di costruzione e peraltro probabilmente più consona alle esigenze delle Amministrazioni Comunali.

Tale indicazione prevede due sfalci: il primo alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia già nei primi giorni di agosto e quello successivo, verso la fine di agosto (alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza), per contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatesi nel frattempo.

Inerbimento permanente

Per terreni con destinazione d'uso stabile (es. piste ciclabili, vinctoli e bordure stradali/autostradali, aree limitrofe a piazzole di sosta, percorsi salute, ecc.), il contenimento di *Ambrosia* può essere assicurato dall'inerbimento delle superfici finalizzato alla realizzazione di prati stabili a bassa manutenzione (massimo 2 sfalci all'anno con rimozione della biomassa). Questo metodo presenta una efficacia del 99%. I miscugli da preferire sono quelli autoctoni ricchi di specie, in quanto è stato dimostrato che maggiore è la biodiversità del miscuglio, maggiore è l'efficacia del contenimento di *Ambrosia*. Pertanto si consiglia l'impiego di fiorume autoctono (miscuglio raccolto direttamente in natura) o miscele di sementi autoctone in purezza. In alternativa possono essere utilizzati anche miscugli commerciali di specie foraggere per la costituzione di prati da fieno, sebbene siano in genere caratterizzati da minor ricchezza floristica. Per un risultato ottimale, l'inerbimento deve essere effettuato nella stagione autunnale.

Trinciatura

La trinciatura può dare risultati buoni ma variabili (dall'85 al 95% di efficacia) in funzione dell'altezza dell'intestante al momento dell'intervento e del tipo di attrezzatura impiegata. Buoni risultati si ottengono con frequenze elevate di intervento. In ogni caso, indipendentemente dall'altezza è consigliabile intervenire sempre su piante con abbozzi di infiorescenze

Diserbo

L'utilizzo degli erbicidi deve essere effettuato nel rispetto:

- del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- del Decreto 22 gennaio "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150";
- della DGR X/3233 del 6 marzo 2015 "Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

Gli interventi erbicidi possono essere effettuati, nel rispetto della vigente normativa, con prodotti fitosanitari a base di glifosate, acido pelargonico e Flazasulfuron. Nella tabella seguente sono riportate alcune indicazioni di impiego.

Sostanza attiva	Epoca di impiego	Note
Glifosate	Ambrosia in vegetazione, intervenire preferibilmente con l'altezza della pianta tra 20 e 40 cm	- Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 è vietato l'utilizzo di glifosate nelle zone frequentate da gruppi vulnerabili così come individuate nel

¹ http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/75c17d0b-b107-4b0a-ace9-22113ca29e80/22113ca29e80/valonlino+ambrosia_2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=75c17d0b-b107-4b0a-ace9-22113ca29e80

² http://www.biodiversita.lombardia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=850

		Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150; - Divieto dei prodotti fitosanitari contenenti glifosate con il coformulante ammina di sego polietossilata (verificare eventuali giacenze); - Rispettare gli impieghi di glifosate così come riportato dalla DGR XI/1376/2019
Acido pelargonico	Ambrosia in vegetazione, intervenire preferibilmente con l'altezza della pianta tra 20 e 40 cm	- Utilizzare formulazioni specifiche per gli impieghi extra agricoli; - Disponibili anche formulazioni pronte all'uso.
Flazasulfuron	Intervenire a metà aprile, oppure ad ottobre	- Prodotto residuale; - Utilizzare formulazioni specifiche per gli impieghi extra agricoli.

Si ricorda che tutti i prodotti fitosanitari devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e che le attrezzature utilizzate per la distribuzione, in accordo con quanto previsto dalla DGR XI/1376/2019, devono essere annualmente tarate presso un centro regolarmente autorizzato.

Metodi applicabili preferenzialmente in ambito urbano

Pacciamatura

La pacciamatura presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) ed è utile nel contenimento di superfici limitate. È un metodo a basso impatto ambientale e può consentire il riutilizzo di sottoprodotti organici, come foglie, paglia, cippato di legno, corteccia triturata; può essere effettuata anche con i residui degli sfalci effettuati antecedentemente alla fioritura. Altri materiali con cui è possibile effettuare la copertura del terreno sono appositi teli in plastica.

Estirpazione

È il metodo consigliato in letteratura in caso di aree con poche piante di *Ambrosia artemisiifolia*, perché consente l'eradicazione pressoché totale dell'infestazione (ad esempio nelle zone di nuova espansione o nei prati permanenti ove si riscontra la presenza di singole piante).

Metodi applicabili in ambito agricolo

Si tratta di metodiche che danno risultati meno certi poiché implicano una maggiore accuratezza nella modalità e nella scelta dell'epoca di intervento.

Aratura e discatura (erpicatura con erpice a dischi)

L'aratura e l'erpicatura con erpice a dischi possono dare risultati molto buoni (dal 90 al 99% di efficacia) se praticate su suoli in tempera (cioè con un ottimale tenore di umidità) e con piante di *Ambrosia artemisiifolia* alte non più di 20 cm, per evitare che la lavorazione lasci in superficie porzioni di pianta che sono in grado di continuare a vegetare.

Andogamente al metodo del singolo sfalcio effettuato in base alla fase fenologica della pianta, l'aratura consente un buon contenimento che permette con un solo intervento anche a settembre, cioè nel periodo successivo a quello di picco pollinico.



ALLEGATO 1 – MISURE DI PREVENZIONE DELLA POLLINOSI DA AMBROSIA

Sul territorio lombardo, l'Ambrosia rappresenta una rilevante causa di pollinosi ed il Sistema Sanitario Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate anche con le Amministrazioni Locali.

Di seguito sono riportate le concentrazioni giornalieri massime di polline di Ambrosia e le quantità totali stagionali (pollini/m³) rilevate nel 2021 dalle stazioni di monitoraggio aerobiologico lombarde, che sono riuscite a proseguire nel monitoraggio nonostante le gravi criticità dettate dalla emergenza sanitaria dovuta al virus SARS-COV-2. I dati raccolti evidenziano che le aree maggiormente infestate sono ancora la zona a nord, nord-ovest di Milano e la zona sud della provincia di Varese.

Stazione di monitoraggio	Milano	Magenta	Busto A.	Rho	Legnano	Desio	Sondrio	Veremate con Minoprio
Concentrazione giornaliera massima (pollini/m ³) Anno 2021	36	151	142	93	112	102	3	22
Quantitativo stagionale (pollini/m ³) Anno 2021	370	1683	3867	941	1631	1209	27	145

Per quanto riguarda la stagione pollinica 2021, si è riscontrato un generale incremento dei livelli di polline rispetto al 2020. Tuttavia, specie nelle zone dove storicamente l'infestazione era molto elevata, tali livelli si sono mantenuti molto più bassi di quelli rilevati mediamente nei due decenni precedenti, antecedentemente alla diffusione spontanea di *Ophraella communa*. Risultato ottenuto grazie alla sinergia tra l'azione di questo insetto che si ciba di Ambrosia, impedendone quindi la fioritura e la produzione di polline, e le azioni di prevenzione attuate dalle ATS e dai Comuni.

Persistono però dei livelli di polline capaci di provocare sintomi, anche invalidanti, nei soggetti allergici. Al riguardo si ricorda che il "bollettino del polline" è un importante strumento di prevenzione, di riferimento per i cittadini e a supporto del personale medico specialistico nella diagnosi delle allergopatie e nella prescrizione della terapia a beneficio del paziente ed è consultabile sul sito web di ATS1.

Sull'argomento sono stati effettuati studi in alcuni campi sperimentali del territorio della ATS Città Metropolitana di Milano, avviati nell'ambito della partecipazione alla COST ACTION EU "SMARTER" (Sustainable Management of Ambrosia *arvensisifolia* in Europe), in collaborazione con l'Università di Friburgo (Svizzera) ed alcuni Comuni, per valutare puntualmente la capacità dell'insetto di diminuire la produzione di polline allergenico da parte della pianta e la eventuale possibilità di un utilizzo sistematico dello stesso nella lotta biologica all'infestante.





La brochure informativa utile per riconoscere l'insetto è consultabile sul sito di Regione Lombardia?

Richiamato quindi che un approccio integrato e un controllo efficace a tutti i livelli, a partire dal singolo cittadino, fino al livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, sono indispensabili per individuare misure appropriate di prevenzione e di contrasto alla diffusione di questo infestante, è fondamentale che le attività di prevenzione delle allergopatie vengano erogate in modo sistematico.

In particolare, pur in presenza dell'insetto *Ophraella communa*, si ritiene opportuno rammentare alle SS.VV. la necessità di continuare ad adottare le opportune misure di prevenzione con particolare riferimento a:

- mappatura delle aree pubbliche e private infestate dalla pianta Ambrosia;
- realizzazione dei conseguenti interventi di contenimento dell'infestante;
- predisposizione di provvedimenti (Ordinanze Sindacali) finalizzati a limitare la diffusione della pianta Ambrosia e la dispersione del suo polline; verifica attiva della sua applicazione
- divulgazione dei contenuti dei provvedimenti adottati, nonché successivo controllo e verifica dell'applicazione dei medesimi sulle aree private.

L'adozione di efficaci metodi di contenimento, se estesa su un ampio territorio, e indipendentemente dalla presenza di *Ophraella communa*, rappresenta un valido strumento di riduzione della dispersione del polline e di contrasto alla diffusione dell'infestante. E quindi importante l'adozione di tali metodi da parte di tutti i soggetti interessati: la parziale o mancata osservanza da parte di alcuni vanifica, purtroppo, l'impegno profuso dagli altri.

Vi sono infatti evidenze che dimostrano come la realizzazione di tali interventi sia efficace nel diminuire la quantità di polline e migliorare la qualità della vita dei soggetti ad esso allergici.

Programmazione degli interventi

Per la programmazione degli interventi, sia di contenimento che di verifica, e quindi per un efficace controllo del territorio comunale, sono fondamentali la consultazione ed il continuo aggiornamento della mappatura delle aree infestate, costruita negli anni precedenti.

Modalità di contenimento

Le indicazioni regionali sono state aggiornate nel 2017 con l'introduzione dell'inerbimento permanente con fiorume autoctono ed hanno comunque confermato la validità e la periodicità degli sfalci e degli altri metodi alternativi già segnalati in precedenza. Tali indicazioni sono riportate nell'allegato tecnico alla nota regionale trasmessa alle ATS con prot. G1.2022.0017331 del 08/04/2022; allegato che si trasmette unitamente alla presente.

Lo sfalcio è tuttora il metodo più facilmente praticabile ed è da attuare nei periodi antecedenti la fioritura; a questo si affiancano comunque gli altri metodi descritti nel succitato allegato tecnico.

Si rammenta inoltre che le attrezzature utilizzate per eseguire gli sfalci lungo i bordi stradali o per le operazioni di mietitura e di raccolto nei campi coltivati, contribuiscono





significativamente alla diffusione dei semi di Ambrosia lungo le vie di comunicazione, nei terreni agricoli e nei prati. In queste situazioni, è considerato efficace ai fini del contenimento dell'infestante il lavaggio delle attrezzature utilizzate nelle aree altamente infestate.

Periodicità degli interventi di contenimento

Le attuali indicazioni regionali prevedono la possibilità di diminuire il numero degli interventi rispetto ai tre previsti dal primo provvedimento regionale in materia, l' O.R. 25522 del 1999. In particolare, con due sfalci, oppure con uno solo effettuato in base allo stadio di sviluppo della pianta, si ottengono risultati sostanzialmente identici a quelli ottenuti con tre sfalci e si mantiene un buon livello di contenimento anche a settembre, successivamente al periodo di picco pollinico, consentendo quindi anche un risparmio di risorse economiche.

Le indicazioni sono differenziate in base al tipo di area infestata, urbana o agricola, e sono riportate in dettaglio nell'allegato tecnico, unitamente alle indicazioni sugli altri metodi utilizzabili.

Localizzazione degli interventi di contenimento

Gli interventi di contenimento devono essere eseguiti nelle aree di proprietà Comunale, pubblica e privata, rivolgendo particolare attenzione:

- alle banchine stradali (sia comunali che extraurbane) ed autostradali, che rappresentano la più importante fonte di diffusione dei semi della pianta;
- alle rotoatorie e agli spartitraffico;
- ai terreni incolti ed a quelli ritirati dalla produzione;
- ai terreni coltivati a cereali, dove dopo il raccolto l' Ambrosia cresce spesso uniforme e rigogliosa (e che in alcune zone rappresentano la più cospicua tipologia di aree infestate e quindi fonte di polline allergenico) ed a quelli coltivati con semine rade;
- alle aree verdi abbandonate;
- ai margini delle aree agricole in generale ed agli argini dei canali e dei fiumi;
- alle massicciate ferroviarie ed alle aree adiacenti a ferrovie o a tramvie;
- alle terre smosse dei cantieri (non solo edili, ma anche quelle delle opere di viabilità);
- alle aree industriali dismesse ed in generale a tutte quelle abbandonate;
- alle aree dedicate a verde pubblico (parchi, giardini, etc.).

Alla luce di quanto sopra esposto, si rammentano quindi alcune iniziative, che si ritiene possano essere utili per limitare l'aerodispersione del polline e la diffusione della pianta e per informare e sensibilizzare la cittadinanza:

- 1) Emissione di Ordinanza Sindacale, che nel dispositivo preveda:
 - L'adozione degli interventi di contenimento previsti dall'allegato tecnico alla succitata nota regionale
 - eventualmente, sanzioni specifiche e/o lo sfalcio d'ufficio con l'addebito delle spese a carico del proprietario dell'area in caso di inottemperanza.
 Divulgazione del provvedimento ai Comuni limitrofi ed a tutte le altre figure potenzialmente coinvolte nell'argomento (ad esempio, i soggetti richiamati al successivo punto 8), nonché trasmissione del medesimo al Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria della ATS.



- 2) Stalcio d'ufficio anche per quei terreni dove i proprietari sono risultati irreperibili o sconosciuti.
- 3) Convenzioni con le Aziende di Servizi e con le imprese incaricate della manutenzione del verde pubblico per concordare tariffe agevolate anche ai privati; individuazione di agricoltori disponibili ad effettuare gli stalci sui terreni privati a tariffe concordate.
- 4) Invito alla cittadinanza affinché venga eseguita una periodica e accurata pulizia di ogni tipo di erba presente negli spazi aperti di propria pertinenza, provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici (come ad es. prato inglese o trifoglio) che agiscono come antagonisti della crescita dell'Ambrosia.
- 5) Coinvolgimento delle imprese incaricate della manutenzione del verde pubblico e/o della Polizia Municipale e dei Gruppi Volontari della Protezione Civile per la mappatura delle aree infestate.
- 6) Affissione di manifesti informativi nelle vie cittadine, spazi comunali (ad es. uffici, biblioteche), uffici postali, ambulatori medici, farmacie, negozi e luoghi di ritrovo, durante le manifestazioni fieristiche.
- 7) Distribuzione di opuscoli informativi (ad es. negli uffici comunali).
- 8) Distribuzione di volantini informativi e/o invio di lettere alle famiglie, agli amministratori di condominio, a tutti i proprietari di aree agricole, alle aziende che si occupano della manutenzione del verde pubblico e privato, ai conduttori di cantiere (anche stradali o connessi alla costruzione delle opere di viabilità), alle industrie, alle agenzie immobiliari titolari di aree edificabili, alle Federazioni dei Coltivatori Diretti, alle Reti Ferroviarie, per i relativi tratti ferroviari, all'ANAS ed alla Provincia per i tratti stradali di rispettiva pertinenza e ad altri Enti coinvolti nel mantenimento di vaste aree di territorio (quali ad esempio SNAM, ALER, Consorzio Bonifica Villorosi, Enti Parco, etc.).
- 9) Diffusione di comunicati attraverso periodici comunali, settimanali e radio locali.
- 10) Pubblicazione di avvisi sulle newsletter e sui siti internet o app comunali (eventualmente predisposti per poter accettare segnalazioni di aree infestate) o su tabelloni luminosi.
- 11) Incontri pubblici e conferenze stampa.

Infine, considerato che l'informazione e la sensibilizzazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella problematica Ambrosia sono fondamentali per rendere comprensibili ed accettabili gli interventi preventivi proposti, così come è fondamentale introdurre nelle campagne informative anche aspetti di educazione sanitaria, si ricorda che sul sito di ATS (ricerca: "pollini e spore") sono disponibili informazioni ed approfondimenti sull'argomento, tra i quali il "[calendario pollinico di Milano e Provincia](#)" e il "[bollettino dei pollini](#)" aggiornato settimanalmente, con i dati delle stazioni di monitoraggio di Milano, Magenta, Rho e Legnano, nonché l'opuscolo con i [consigli per i soggetti allergici](#) ed il [manifesto](#) per informare la cittadinanza.

Il sito è raggiungibile anche dalla pagina dedicata sul sito web di Regione Lombardia.



Per i viaggiatori internazionali è utile consultare le curve di pollinazione accedendo alla pagina dedicata sul sito dell'International Ragweed Society ³.

Con l'occasione si comunica che dal 2011 l'International Ragweed Society ha proclamato il primo sabato d'estate, "International Ragweed Day", cioè Giornata Internazionale dedicata all'Ambrosia. La giornata dovrebbe quindi essere rivolta ad organizzare iniziative per incrementare la conoscenza e la sensibilizzazione di problemi di salute che la pianta causa in molte parti del mondo.

ATS rimane a disposizione per supportare le Amministrazioni Comunali per eventuali iniziative di informazione.

¹ <https://www.ats-milano.it/ats/carta-servizi/guida-servizi/pollini-spore>

² <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettiogliaServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/Sicurezza-negli-ambienti-di-vita-e-di-lavoro/pollini-allergeni-dispersi/pollini-allergeni-dispersi>

³ http://internationalragweedsociety.org/?page_id=259



Class.

Parabiogo,

Ai Sindaci
ATS Milano Città Metropolitana

ATS
Metromilano
AOO_ATSMI
REGISTRO
UFFICIALE
USCITA
Prot. N. 89407
Data 24-05-2022

Oggetto: Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia.

L'impatto dell'Ambrosia sulla salute umana è ben conosciuto e si traduce in sintomi di natura allergica (nasali, oculari e asma), che in alcuni soggetti possono essere anche particolarmente invalidanti.

Il cambiamento climatico e, probabilmente, l'adattamento al clima locale in Europa, ne hanno peraltro ampliato lo spazio potenziale di distribuzione.

I dati di letteratura evidenziano come l'Ambrosia rappresenti una importante causa di pollinosi con elevati costi diretti e indiretti associati. Pertanto il Sistema Sanitario Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate sia con le Amministrazioni Locali, sia attraverso la partecipazione ad alcuni progetti europei dedicati (es. SMARTER – Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe) nei quali sono state coinvolte questa ATS Città Metropolitana di Milano, alcune Amministrazioni Comunali del territorio e l'Università Milano Bicocca. ATS partecipa anche al tavolo di lavoro europeo che si occupa di normare l'attività di monitoraggio aerobiologico, che rappresenta un importante strumento di prevenzione delle pollinosi in generale.

Regione Lombardia ha evidenziato che l'asma in forma da moderata a severa è inclusa nelle condizioni polmonari croniche che predispongono a malattie gravi; aspetto particolarmente importante nell'attuale contesto pandemico. Pertanto, in considerazione della specifica rilevanza di sanità pubblica della pollinosi da Ambrosia ed al fine di consolidare l'impegno a ridurre l'esposizione agli agenti aerodispersi causa di patologie allergiche, con la nota prot. G1.2022.0017331 del 08/04/2022 ha rinnovato l'invito alle ATS ad erogare le attività di prevenzione delle allergopatie in modo sistematico, attivando iniziative di informazione, fornendo indirizzi per la realizzazione di interventi efficaci a contrasto della diffusione degli infestanti.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest

Via Spaggiari di, 19 – Parabiago (MI) - 20015

Tel. 02-8578.4132/4179/5668 - Fax 02-8578.2765

e-mail: sispmiovest@ats-milano.it – PEC: dipartimentolaprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Pag. 1 di 2

Alla Luce di quanto sopra esposto, si invitano le Amministrazioni Comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza, per contribuire in modo efficace alla realizzazione delle suddette azioni di prevenzione.

Si inviano pertanto due documenti di indirizzo, "Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia" (All.1) e "Allegato tecnico 2021" (All.2), che si chiede cortesemente di divulgare ai Vostri Uffici Comunali. Si specifica che i metodi di contenimento indicati nell'All.2 sono stati aggiornati da Regione Lombardia nel 2017.

Confidando nella Vostra collaborazione ed a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi



- All.
- Allegato 1 - Misure di prevenzione della pollinosi da ambrosia
 - Allegato 2 -- Allegato tecnico 2021

Visto: il Direttore Sanitario - Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria od *Interim* Frida Fagandini 

Il Responsabile del procedimento: Direttore UOC ISP Milano Ovest -- Direttore od *Interim* UOC ISP Milano -- Referente protempore UOC ISP Milano Esti Maria Bonini 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest

Via Spaggiardi, 19 – Parabiago (MI) - 20015

Tel. 02-8578.4132/4179/5668 - Fax 02-8578.2765

e-mail: sispmiwest@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Pag. 2 di 2

METODI PER IL CONTENIMENTO DI *Ambrosia artemisiifolia*

Le sperimentazioni condotte dal 2005 al 2008 e nel 2014-2015 hanno evidenziato che è possibile contenere *Ambrosia artemisiifolia* utilizzando più metodi.

La scelta del metodo da adottare si deve basare sull'osservazione in campo della pianta, il grado di diffusione e lo stadio di crescita, la tipologia del terreno su cui si deve intervenire e le attrezzature disponibili.

Per contenere la diffusione spontanea di *Ambrosia artemisiifolia*, è fondamentale evitare la permanenza di aree con suolo nudo e/o con copertura erbacea rada per periodi prolungati, soprattutto nei mesi tra aprile e luglio. Questo principio di massima è valido sia per aree incolte, abbandonate o marginali, sia per aree soggette a movimentazione di terra in relazione ad attività agricole o di cantiere.

Si ricorda che *Ambrosia artemisiifolia* è inserita nella Lista Nera ai sensi della L.R. 10/2008, Art. 1 comma 3, quale specie alloctona vegetale oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione.

Metodi applicabili sia in ambito urbano che in ambito agricolo**Stalcio**

Da prove ripetute nei primi quattro anni di sperimentazione, è emerso che è possibile diminuire il numero degli interventi rispetto ai tre previsti dall'O.R. 25522 del 1999 ed in particolare che con due sfalci, oppure con uno solo effettuato in base allo stadio di sviluppo della pianta, si ottengono risultati sostanzialmente identici a quelli ottenuti con tre sfalci e si mantiene un buon livello di contenimento anche a settembre, successivamente al periodo di picco pollinico. Ciò consente quindi anche un risparmio di risorse economiche.

Lo sfalcio risulta essere il metodo più facilmente praticabile su diverse tipologie di terreno.

Presenta generalmente un'ottima efficacia (mediamente maggiore del 97%), in quanto determina una notevole riduzione del numero di piante di *Ambrosia artemisiifolia* e di infiorescenze per pianta. I fattori determinanti il risultato degli interventi sono, oltre al tipo di macchina utilizzata e all'altezza di taglio, il numero e l'epoca degli interventi e lo stadio fenologico dell'infestante. In particolare il numero e l'epoca dei tagli necessari per ottenere un buon effetto di contenimento risente dell'andamento climatico di ogni anno e quindi dello stadio di sviluppo della pianta.

Lo sfalcio deve essere eseguito quando buona parte delle piante di *Ambrosia artemisiifolia* si trova nello stadio che precede la fioritura, cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili, che producono polline allergizzante. Deve essere infatti effettuato assolutamente prima dell'emissione di polline. Lo sviluppo delle infiorescenze inizia generalmente nel mese di luglio ed i picchi di emissione di polline si verificano tra la fine di agosto ed i primi di settembre. Bisogna intervenire su piante mediamente alte 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile.

La scelta del periodo di intervento e del numero di interventi deve essere quindi fatta sulla base di un'attenta **osservazione delle condizioni in campo, intervenendo prima della fioritura**.

Seguendo questo criterio, più facilmente applicabile in **ambito agricolo**, può essere sufficiente un singolo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto. Eventualmente all'inizio di settembre sarebbe ancora possibile sfalciare ulteriormente se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva.

Il momento utile per lo sfalcio è indicato da una popolazione di *Ambrosia* in cui nella maggior parte delle piante appaiono gli abbozzi delle infiorescenze (1-2 cm). Se l'intervento viene programmato in base all'individuazione di questa fase, l'agricoltore dispone del tempo utile (10-15 giorni) per intervenire su tutta la superficie aziendale prima che le infiorescenze si allungino e diventino mature rilasciando polline.

Un intervento troppo tardivo sarebbe dannoso favorendo addirittura la dispersione di polline.



Cautelativamente quindi si propone di intervenire su piante con abbozzi delle infiorescenze [alcuni esempi di immagini sono disponibili sul sito di Regione Lombardia e del Centro Flora Autoctona².

Una indicazione di taglio più legata invece al **calendario**, è facilmente applicabile in **ambito urbano**, lungo i bordi/cigli stradali ed i margini delle grandi opere di viabilità in corso di costruzione e peraltro probabilmente più consona alle esigenze delle Amministrazioni Comunali.

Tale indicazione prevede due sfalci: il primo alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia già nei primi giorni di agosto e quello successivo, verso la fine di agosto (alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza), per contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatesi nel frattempo.

Inerbimento permanente

Per terreni con destinazione d'uso stabile (es. piste ciclabili, vincioli e bordure stradali/autostradali, aree limitrofe a piazzole di sosta, percorsi salute, ecc.), il contenimento di *Ambrosia* può essere assicurato dall'inerbimento delle superfici finalizzato alla realizzazione di prati stabili a bassa manutenzione (massimo 2 sfalci all'anno con rimozione della biomassa). Questo metodo presenta una efficacia del 99%. I miscugli da preferire sono quelli autoctoni ricchi di specie, in quanto è stato dimostrato che maggiore è la biodiversità del miscuglio, maggiore è l'efficacia del contenimento di *Ambrosia*. Pertanto si consiglia l'impiego di fiorume autoctono (miscuglio raccolto direttamente in natura) o miscele di sementi autoctone in purezza. In alternativa possono essere utilizzati anche miscugli commerciali di specie foraggere per la costituzione di prati da fieno, sebbene siano in genere caratterizzati da minor ricchezza floristica. Per un risultato ottimale, l'inerbimento deve essere effettuato nella stagione autunnale.

Trinciatura

La trinciatura può dare risultati buoni ma variabili (dall'85 al 95% di efficacia) in funzione dell'altezza dell'intestante al momento dell'intervento e del tipo di attrezzatura impiegata. Buoni risultati si ottengono con frequenze elevate di intervento. In ogni caso, indipendentemente dall'altezza è consigliabile intervenire sempre su piante con abbozzi di infiorescenze

Diserbo

L'utilizzo degli erbicidi deve essere effettuato nel rispetto:

- del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- del Decreto 22 gennaio "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150";
- della DGR X/3233 del 6 marzo 2015 "Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

Gli interventi erbicidi possono essere effettuati, nel rispetto della vigente normativa, con prodotti fitosanitari a base di glifosate, acido pelargonico e Flazasulfuron. Nella tabella seguente sono riportate alcune indicazioni di impiego.

Sostanza attiva	Epoca di impiego	Note
Glifosate	Ambrosia in vegetazione, intervenire preferibilmente con l'altezza della pianta tra 20 e 40 cm	- Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 è vietato l'utilizzo di glifosate nelle zone frequentate da gruppi vulnerabili così come individuate nel

¹ http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/75c17d0b-b107-4b0a-ace9-22113ca29e80/22113ca29e80/Valonlino+ambrosia_2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=75c17d0b-b107-4b0a-ace9-22113ca29e80

² http://www.biodiversita.lombardia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=850

		Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150; - Divieto dei prodotti fitosanitari contenenti glifosate con il coformulante ammina di sego polietossilata (verificare eventuali giacenze); - Rispettare gli impieghi di glifosate così come riportato dalla DGR XI/1376/2019
Acido pelargonico	Ambrosia in vegetazione, intervenire preferibilmente con l'altezza della pianta tra 20 e 40 cm	- Utilizzare formulazioni specifiche per gli impieghi extra agricoli; - Disponibili anche formulazioni pronte all'uso.
Flazasulfuron	Intervenire a metà aprile, oppure ad ottobre	- Prodotto residuale; - Utilizzare formulazioni specifiche per gli impieghi extra agricoli.

Si ricorda che tutti i prodotti fitosanitari devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e che le attrezzature utilizzate per la distribuzione, in accordo con quanto previsto dalla DGR XI/1376/2019, devono essere annualmente tarate presso un centro regolarmente autorizzato.

Metodi applicabili preferenzialmente in ambito urbano

Pacciamatura

La pacciamatura presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) ed è utile nel contenimento di superfici limitate. È un metodo a basso impatto ambientale e può consentire il riutilizzo di sottoprodotti organici, come foglie, paglia, cippato di legno, corteccia triturata; può essere effettuata anche con i residui degli sfalci effettuati antecedentemente alla fioritura. Altri materiali con cui è possibile effettuare la copertura del terreno sono appositi teli in plastica.

Estirpazione

È il metodo consigliato in letteratura in caso di aree con poche piante di *Ambrosia artemisiifolia*, perché consente l'eradicazione pressoché totale dell'infestazione (ad esempio nelle zone di nuova espansione o nei prati permanenti ove si riscontra la presenza di singole piante).

Metodi applicabili in ambito agricolo

Si tratta di metodiche che danno risultati meno certi poiché implicano una maggiore accuratezza nella modalità e nella scelta dell'epoca di intervento.

Aratura e discatura (erpicatura con erpice a dischi)

L'aratura e l'erpicatura con erpice a dischi possono dare risultati molto buoni (dal 90 al 99% di efficacia) se praticate su suoli in tempera (cioè con un ottimale tenore di umidità) e con piante di *Ambrosia artemisiifolia* alte non più di 20 cm, per evitare che la lavorazione lasci in superficie porzioni di pianta che sono in grado di continuare a vegetare.

Andogamente al metodo del singolo sfalcio effettuato in base alla fase fenologica della pianta, l'aratura consente un buon contenimento che permette con un solo intervento anche a settembre, cioè nel periodo successivo a quello di picco pollinico.

ALLEGATO 1 – MISURE DI PREVENZIONE DELLA POLLINOSI DA AMBROSIA

Sul territorio lombardo, l'Ambrosia rappresenta una rilevante causa di pollinosi ed il Sistema Sanitario Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate anche con le Amministrazioni Locali.

Di seguito sono riportate le concentrazioni giornalieri massime di polline di Ambrosia e le quantità totali stagionali (pollini/m³) rilevate nel 2021 dalle stazioni di monitoraggio aerobiologico lombarde, che sono riuscite a proseguire nel monitoraggio nonostante le gravi criticità dettate dalla emergenza sanitaria dovuta al virus SARS-COV-2. I dati raccolti evidenziano che le aree maggiormente infestate sono ancora la zona a nord, nord-ovest di Milano e la zona sud della provincia di Varese.

Stazione di monitoraggio	Milano	Magenta	Busto A.	Rho	Legnano	Desio	Sondrio	Veremate con Minoprio
Concentrazione giornaliera massima (pollini/m ³) Anno 2021	36	151	142	93	112	102	3	22
Quantitativo stagionale (pollini/m ³) Anno 2021	370	1683	3867	941	1631	1209	27	145

Per quanto riguarda la stagione pollinica 2021, si è riscontrato un generale incremento dei livelli di polline rispetto al 2020. Tuttavia, specie nelle zone dove storicamente l'infestazione era molto elevata, tali livelli si sono mantenuti molto più bassi di quelli rilevati mediamente nei due decenni precedenti, antecedentemente alla diffusione spontanea di *Ophraella communa*. Risultato ottenuto grazie alla sinergia tra l'azione di questo insetto che si ciba di Ambrosia, impedendone quindi la fioritura e la produzione di polline, e le azioni di prevenzione attuate dalle ATS e dai Comuni.

Persistono però dei livelli di polline capaci di provocare sintomi, anche invalidanti, nei soggetti allergici. Al riguardo si ricorda che il "bollettino del polline" è un importante strumento di prevenzione, di riferimento per i cittadini e a supporto del personale medico specialistico nella diagnosi delle allergopatie e nella prescrizione della terapia a beneficio del paziente ed è consultabile sul sito web di ATS1.

Sull'argomento sono stati effettuati studi in alcuni campi sperimentali del territorio della ATS Città Metropolitana di Milano, avviati nell'ambito della partecipazione alla COST ACTION EU "SMARTER" (Sustainable Management of Ambrosia *arvensifolia* in Europe), in collaborazione con l'Università di Friburgo (Svizzera) ed alcuni Comuni, per valutare puntualmente la capacità dell'insetto di diminuire la produzione di polline allergenico da parte della pianta e la eventuale possibilità di un utilizzo sistematico dello stesso nella lotta biologica all'infestante.





La brochure informativa utile per riconoscere l'insetto è consultabile sul sito di Regione Lombardia?

Richiamato quindi che un approccio integrato e un controllo efficace a tutti i livelli, a partire dal singolo cittadino, fino al livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, sono indispensabili per individuare misure appropriate di prevenzione e di contrasto alla diffusione di questo infestante, è fondamentale che le attività di prevenzione delle allergopatie vengano erogate in modo sistematico.

In particolare, pur in presenza dell'insetto *Ophraella communa*, si ritiene opportuno rammentare alle SS.VV. la necessità di continuare ad adottare le opportune misure di prevenzione con particolare riferimento a:

- mappatura delle aree pubbliche e private infestate dalla pianta Ambrosia;
- realizzazione dei conseguenti interventi di contenimento dell'infestante;
- predisposizione di provvedimenti (Ordinanze Sindacali) finalizzati a limitare la diffusione della pianta Ambrosia e la dispersione del suo polline; verifica attiva della sua applicazione
- divulgazione dei contenuti dei provvedimenti adottati, nonché successivo controllo e verifica dell'applicazione dei medesimi sulle aree private.

L'adozione di efficaci metodi di contenimento, se estesa su un ampio territorio, e indipendentemente dalla presenza di *Ophraella communa*, rappresenta un valido strumento di riduzione della dispersione del polline e di contrasto alla diffusione dell'infestante. E quindi importante l'adozione di tali metodi da parte di tutti i soggetti interessati: la parziale o mancata osservanza da parte di alcuni vanifica, purtroppo, l'impegno profuso dagli altri.

Vi sono infatti evidenze che dimostrano come la realizzazione di tali interventi sia efficace nel diminuire la quantità di polline e migliorare la qualità della vita dei soggetti ad esso allergici.

Programmazione degli interventi

Per la programmazione degli interventi, sia di contenimento che di verifica, e quindi per un efficace controllo del territorio comunale, sono fondamentali la consultazione ed il continuo aggiornamento della mappatura delle aree infestate, costruita negli anni precedenti.

Modalità di contenimento

Le indicazioni regionali sono state aggiornate nel 2017 con l'introduzione dell'inerbimento permanente con fiorume autoctono ed hanno comunque confermato la validità e la periodicità degli sfalci e degli altri metodi alternativi già segnalati in precedenza. Tali indicazioni sono riportate nell'allegato tecnico alla nota regionale trasmessa alle ATS con prot. G1.2022.0017331 del 08/04/2022; allegato che si trasmette unitamente alla presente.

Lo sfalcio è tuttora il metodo più facilmente praticabile ed è da attuare nei periodi antecedenti la fioritura; a questo si affiancano comunque gli altri metodi descritti nel succitato allegato tecnico.

Si rammenta inoltre che le attrezzature utilizzate per eseguire gli sfalci lungo i bordi stradali o per le operazioni di mietitura e di raccolto nei campi coltivati, contribuiscono





significativamente alla diffusione dei semi di Ambrosia lungo le vie di comunicazione, nei terreni agricoli e nei prati. In queste situazioni, è considerato efficace ai fini del contenimento dell'infestante il lavaggio delle attrezzature utilizzate nelle aree altamente infestate.

Periodicità degli interventi di contenimento

Le attuali indicazioni regionali prevedono la possibilità di diminuire il numero degli interventi rispetto ai tre previsti dal primo provvedimento regionale in materia, l' O.R. 25522 del 1999. In particolare, con due sfalci, oppure con uno solo effettuato in base allo stadio di sviluppo della pianta, si ottengono risultati sostanzialmente identici a quelli ottenuti con tre sfalci e si mantiene un buon livello di contenimento anche a settembre, successivamente al periodo di picco pollinico, consentendo quindi anche un risparmio di risorse economiche.

Le indicazioni sono differenziate in base al tipo di area infestata, urbana o agricola, e sono riportate in dettaglio nell'allegato tecnico, unitamente alle indicazioni sugli altri metodi utilizzabili.

Localizzazione degli interventi di contenimento

Gli interventi di contenimento devono essere eseguiti nelle aree di proprietà Comunale, pubblica e privata, rivolgendo particolare attenzione:

- alle banchine stradali (sia comunali che extraurbane) ed autostradali, che rappresentano la più importante fonte di diffusione dei semi della pianta;
- alle rotoatorie e agli spartitraffico;
- ai terreni incolti ed a quelli ritirati dalla produzione;
- ai terreni coltivati a cereali, dove dopo il raccolto l'Ambrosia cresce spesso uniforme e rigogliosa (e che in alcune zone rappresentano la più cospicua tipologia di aree infestate e quindi fonte di polline allergenico) ed a quelli coltivati con semine rare;
- alle aree verdi abbandonate;
- ai margini delle aree agricole in generale ed agli argini dei canali e dei fiumi;
- alle massicciate ferroviarie ed alle aree adiacenti a ferrovie o a tramvie;
- alle terre smosse dei cantieri (non solo edili, ma anche quelle delle opere di viabilità);
- alle aree industriali dismesse ed in generale a tutte quelle abbandonate;
- alle aree dedicate a verde pubblico (parchi, giardini, etc.).

Alla luce di quanto sopra esposto, si rammentano quindi alcune iniziative, che si ritiene possano essere utili per limitare l'aerodispersione del polline e la diffusione della pianta e per informare e sensibilizzare la cittadinanza:

- 1) Emissione di Ordinanza Sindacale, che nel dispositivo preveda:
 - l'adozione degli interventi di contenimento previsti dall'allegato tecnico alla succitata nota regionale
 - eventualmente, sanzioni specifiche e/o lo sfalcio d'ufficio con l'addebito delle spese a carico del proprietario dell'area in caso di inottemperanza.
 Divulgazione del provvedimento ai Comuni limitrofi ed a tutte le altre figure potenzialmente coinvolte nell'argomento (ad esempio, i soggetti richiamati al successivo punto 8), nonché trasmissione del medesimo al Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria della ATS.



- 2) Stalcio d'ufficio anche per quei terreni dove i proprietari sono risultati irreperibili o sconosciuti.
- 3) Convenzioni con le Aziende di Servizi e con le imprese incaricate della manutenzione del verde pubblico per concordare tariffe agevolate anche ai privati; individuazione di agricoltori disponibili ad effettuare gli stalci sui terreni privati a tariffe concordate.
- 4) Invito alla cittadinanza affinché venga eseguita una periodica e accurata pulizia di ogni tipo di erba presente negli spazi aperti di propria pertinenza, provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici (come ad es. prato inglese o trifoglio) che agiscono come antagonisti della crescita dell'Ambrosia.
- 5) Coinvolgimento delle imprese incaricate della manutenzione del verde pubblico e/o della Polizia Municipale e dei Gruppi Volontari della Protezione Civile per la mappatura delle aree infestate.
- 6) Affissione di manifesti informativi nelle vie cittadine, spazi comunali (ad es. uffici, biblioteche), uffici postali, ambulatori medici, farmacie, negozi e luoghi di ritrovo, durante le manifestazioni fieristiche.
- 7) Distribuzione di opuscoli informativi (ad es. negli uffici comunali).
- 8) Distribuzione di volantini informativi e/o invio di lettere alle famiglie, agli amministratori di condominio, a tutti i proprietari di aree agricole, alle aziende che si occupano della manutenzione del verde pubblico e privato, ai conduttori di cantiere (anche stradali o connessi alla costruzione delle opere di viabilità), alle industrie, alle agenzie immobiliari titolari di aree edificabili, alle Federazioni dei Coltivatori Diretti, alle Reti Ferroviarie, per i relativi tratti ferroviari, all'ANAS ed alla Provincia per i tratti stradali di rispettiva pertinenza e ad altri Enti coinvolti nel mantenimento di vaste aree di territorio (quali ad esempio SNAM, ALER, Consorzio Bonifica Villorosi, Enti Parco, etc.).
- 9) Diffusione di comunicati attraverso periodici comunali, settimanali e radio locali.
- 10) Pubblicazione di avvisi sulle newsletter e sui siti internet o app comunali (eventualmente predisposti per poter accettare segnalazioni di aree infestate) o su tabelloni luminosi.
- 11) Incontri pubblici e conferenze stampa.

Infine, considerato che l'informazione e la sensibilizzazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella problematica Ambrosia sono fondamentali per rendere comprensibili ed accettabili gli interventi preventivi proposti, così come è fondamentale introdurre nelle campagne informative anche aspetti di educazione sanitaria, si ricorda che sul sito di ATS (ricerca: "pollini e spore") sono disponibili informazioni ed approfondimenti sull'argomento, tra i quali il "[calendario pollinico di Milano e Provincia](#)" e il "[bollettino dei pollini](#)" aggiornato settimanalmente, con i dati delle stazioni di monitoraggio di Milano, Magenta, Rho e Legnano, nonché l'opuscolo con i [consigli per i soggetti allergici](#) ed il [manifesto](#) per informare la cittadinanza.

Il sito è raggiungibile anche dalla pagina dedicata sul sito web di Regione Lombardia.



Per i viaggiatori internazionali è utile consultare le curve di pollinazione accedendo alla pagina dedicata sul sito dell'International Ragweed Society ³.

Con l'occasione si comunica che dal 2011 l'International Ragweed Society ha proclamato il primo sabato d'estate, "International Ragweed Day", cioè Giornata Internazionale dedicata all'Ambrosia. La giornata dovrebbe quindi essere rivolta ad organizzare iniziative per incrementare la conoscenza e la sensibilizzazione di problemi di salute che la pianta causa in molte parti del mondo.

ATS rimane a disposizione per supportare le Amministrazioni Comunali per eventuali iniziative di informazione.

¹ <https://www.ats-milano.it/ats/carta-servizi/guida-servizi/pollini-spore>

² <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettioglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/Sicurezza-negli-ambienti-di-vita-e-di-lavoro/pollini-allergeni-dispersi/pollini-allergeni-dispersi>

³ http://internationalragweedsociety.org/?page_id=259



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Parziale modifica dell' Ordinanza n. 19 del 01/06/2022 avente ad oggetto "Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 in occasione della manifestazione denominata "Milano Design Week" in programma dal 6 al 12 giugno 2022".

VALIDITA': dal 06/06/2022 fino al 13/06/2022

IL SINDACO

- Premesso che con Ordinanza n. 19 del 01/06/2022, nelle aree denominate **Tortona; Brera (fino a piazza Gae Aulenti); Lambrate - Ventura; Porta Venezia; 5 Vie; Sant'Ambrogio; Durini; Isola; Porta Romana; Ventura Centrale; Bovisa, Alpha District, Quartiere Brolo**, è stato disposto, tra l'altro, il divieto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private di vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, bevande in bottiglie di vetro e in contenitori di latta per asporto, in occasione della manifestazione "Milano Design Week 2022" correlata al Salone del Mobile in programma nel periodo dal 6 al 12 giugno 2022;
- Dato atto che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana, si rende indispensabile sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine.
- Ritenuto di meglio specificare la portata del sopracitato divieto precisandone la relativa fascia oraria;
- Ritenuto di adottare misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'estesa durata dell'evento;
- Preso atto dell'esigenza di garantire ai cittadini la possibilità di provvedere quotidianamente agli acquisti di beni di prima necessità e considerate le esigenze delle attività commerciali coinvolte;
- Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:
 - contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;



- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7-bis e comma 7-bis.1;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1538 del 3/12/2021;
- le determinazioni dirigenziali n. 11003 del 3.12.2021 e n. 174 del 18.1.22;
- l'ODG n. 8 del 03/05/2022 del Municipio 1 avente ad oggetto : Richiesta di interdizione all'attività di street-food durante la Design week, ai sensi dell'art. 30 bis del vigente "Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica" in alcuni quartieri del centro storico";
- l'Ordinanza n. 19 del 01/06/2022;

ORDINA

a parziale modifica del punto 2) del dispositivo dell'Ordinanza n. 19 del 01/06/2022

di vietare, nelle aree denominate Tortona; Brera (fino a piazza Gae Aulenti); Lambrate - Ventura; Porta Venezia; 5 Vie; Sant'Ambrogio; Durini; Isola; Porta Romana; Ventura Centrale; Bovisa, Alpha District, Quartiere Brolo di cui alle planimetrie allegate all'ordinanza n. 19/2022, **a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private di vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, bevande in bottiglie di vetro e in contenitori di latta per asporto, dalle ore 19.30 fino alle ore 5.00 del giorno successivo.** E' consentita, nel periodo e nell'arco di orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o miscita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione. E' consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine,

confermando le restanti disposizioni dell'Ordinanza medesima;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia a partire dalle ore 14.00 del 6 giugno e fino alle ore 05.00 del 13 giugno 2022.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 1000,00.

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla



legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione del concerto dei "Greta Van Fleet" che si svolgerà presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno il giorno 9 giugno 2022.

VALIDITA': dal 09/06/2022 fino al 10/06/2022

Premesso che:

nel giorno **09 giugno 2022** presso **Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno** si svolgerà il concerto dei "**Greta Van Fleet**" per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del sito interessato dall'evento;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dal predetto evento;



Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili episodi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento del concerto un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che il concerto si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dagli eventi;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, dall'orario di apertura al pubblico degli accessi alla struttura del giorno 09 giugno 2022 fino alle ore 03.00 del giorno 10 giugno 2022 misure preventive al fine di garantire la regolarità della manifestazione musicale che si terrà all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008; • la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche
- il Decreto Prefettizio n. 12B.2/2017-0011651 Div. Area I OSP – Prot. 0196843 del 07/06/2022 ;



ORDINA

A partire

dall'orario di apertura al pubblico degli accessi all'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano
Trenno del giorno 09 giugno 2022 fino alle ore 03.00 del giorno 10 giugno 2022:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno;
2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo;
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, punti di ristorazione e qualsiasi attività di vendita;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura al pubblico degli accessi all'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno del giorno **09 giugno 2022** fino alle ore 03.00 del giorno **10 giugno 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente





IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione del concerto degli "Imagine Dragons" che si svolgerà presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno il giorno 11 giugno 2022.

VALIDITA': dal 11/06/2022 fino al 12/06/2022

Premesso che:

nel giorno **11 giugno 2022** presso **Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno** si svolgerà il concerto degli **"Imagine Dragons"** per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del sito interessato dall'evento;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dal predetto evento;



Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili episodi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento del concerto un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che il concerto si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dagli eventi;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, dall'orario di apertura al pubblico degli accessi alla struttura del giorno 11 giugno 2022 fino alle ore 03.00 del giorno 12 giugno 2022 misure preventive al fine di garantire la regolarità della manifestazione musicale che si terrà all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008; • la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche
- il Decreto Prefettizio n. 12B.2/2017-0011651 Div. Area I OSP – Prot.Interno 0200203 del 09/06/2022 - Prot. Uscita 0202151 del 10/06/2022 ;



ORDINA

A partire

dall'orario di apertura al pubblico degli accessi all'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano
Trenno del giorno 11 giugno 2022 fino alle ore 03.00 del giorno 12 giugno 2022:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno;
2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo;
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, punti di ristorazione e qualsiasi attività di vendita;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura al pubblico degli accessi all'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno del giorno **11 giugno 2022** fino alle ore 03.00 del giorno **12 giugno 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente







ATTO N. ORDS 26

DEL 13/06/2022

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione del concerto di "Cesare Cremonini" che si svolgerà presso lo stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro il giorno 13 giugno 2022.

VALIDITA': dal 13/06/2022 fino al 14/06/2022

Premesso che:

nel giorno **13 giugno 2022** presso **lo stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro** si svolgerà il concerto di **"Cesare Cremonini"** per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del sito interessato dall'evento;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dal predetto evento;



Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili episodi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento del concerto un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che il concerto si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dagli eventi;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, dall'orario di apertura al pubblico degli accessi alla struttura del giorno 13 giugno 2022 fino alle ore 03.00 del giorno 14 giugno 2022 misure preventive al fine di garantire la regolarità della manifestazione musicale che si terrà all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008; • la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche
- il Decreto Prefettizio n. 12B.2/2017-0011651 Div. Area I OSP – Prot.Interno 0200355 del 09/06/2022 - Prot. Uscita 0202151 del 10/06/2022;



ORDINA

A partire
dall'orario di apertura al pubblico degli accessi dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro del giorno
13 giugno 2022 fino alle ore 03.00 del giorno 14 giugno 2022:

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro;**
2. **il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo;**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, punti di ristorazione e qualsiasi attività di vendita;**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura al pubblico degli accessi dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro del giorno **13 giugno 2022** fino alle ore 03.00 del giorno **14 giugno 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

LA VICESINDACA

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione del concerto dei Green Day che si svolgerà presso l'Ippodromo del Trotto La Maura di Milano Trenno il giorno 15 giugno 2022.

VALIDITA': dal 15/06/2022 fino al 16/06/2022

Premesso che:

nel giorno **15 giugno 2022** presso **Ippodromo del Trotto La Maura di Milano Trenno** si svolgerà il concerto dei **Green Day** per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del sito interessato dall'evento;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dal predetto evento;



Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili episodi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- all'interno dell'Ippodromo del Trotto La Maura di Milano Trenno è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento del concerto un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che il concerto si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dall'evento;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti, chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, dall'orario di apertura al pubblico degli accessi alla struttura del giorno 15 giugno 2022 fino alle ore 03.00 del giorno 16 giugno 2022 misure preventive al fine di garantire la regolarità della manifestazione musicale, che si terrà all'interno dell'Ippodromo del Trotto La Maura di Milano Trenno;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008; • la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- il Decreto Prefettizio n. 12B.2/2017-0011651 Div. Area I OSP – Prot. Uscita n.0207488 del 14/06/2022;



ORDINA

A partire

dall'orario di apertura al pubblico degli accessi all'Ippodromo del Trotto La Maura di Milano Trenno del giorno 15 giugno 2022 fino alle ore 03.00 del giorno 16 giugno 2022:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Trotto La Maura di Milano Trenno;
2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo;
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, punti di ristorazione e qualsiasi attività di vendita;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dall'orario di apertura al pubblico degli accessi all'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno del giorno **15 giugno 2022** fino alle ore 03.00 del giorno **16 giugno 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

LA VICESINDACA

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente





ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative che si svolgono presso l'Ippodromo SNAI La Maura, l'Ippodromo SNAI San Siro e l'Allianz Cloud - Ex Palalido

IL SINDACO

Premesso che all'interno delle seguenti strutture - Ippodromo SNAI La Maura di Via Lampugnano, Ippodromo SNAI San Siro del Piazzale dello Sport, Allianz Cloud - Ex Palalido di Piazza Stuparich - si svolgono manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative che richiamano un rilevante afflusso di pubblico;

Considerato che:

- in ragione del flusso di partecipanti alle manifestazioni, è altamente probabile la presenza di un numero elevato di esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree e strade adiacenti il perimetro dei siti;
- l'occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e l'afflusso di clientela da essi generati andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare, con particolare criticità per le aree di accesso e di deflusso.
- la concentrazione di persone in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

Atteso che:

- con ordinanza PG 290354/2016 del 30.5.2016 sono state individuate puntualmente le vie e le piazze della zona di San Siro-Meazza nelle quali è inibito il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante in occasione degli eventi presso lo Stadio Meazza;
- nell'area in questione insistono importanti strutture con vincoli architettonici e paesaggistici e di interesse storico artistico quali l'Ippodromo SNAI San Siro, lo Stadio Giuseppe Meazza nonché il nuovo Ippodromo SNAI La Maura, oltre all'Allianz Cloud Ex Palalido, in relazione alle quali vanno garantite condizioni di sicurezza e di ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o, in genere, aggregative;
- in quest'ambito è marcata l'esigenza di inibire il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in occasione di manifestazioni sportive, musicali e/o aggregative, per motivate ragioni di mobilità



veicolare e pedonale dell'area, tenuto conto della prevista presenza di un folto pubblico;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento delle manifestazioni avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché della sicurezza generale;

Ritenuto, quindi, di adottare, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della Legge Regionale n. 6/2010, così come previsto dall'ordinanza PG 662913/2015 del 04.12.2015, in occasione delle manifestazioni in oggetto, misure preventive a tutela della zona maggiormente interessata dall'afflusso di visitatori nelle aree circostanti l'Ippodromo SNAI La Maura, l'Ippodromo SNAI San Siro e l'Allianz Cloud - Ex Palalido;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- l'Ordinanza PG 290354/2016 del 30.5.2016;
- la comunicazione del Comando di Polizia Locale del 13/06/2022;

ORDINA

1. Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle seguenti località in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative svolgentisi presso l'Ippodromo **SNAI La Maura**:

Via Patroclo, Via Ippodromo, Via Montale, Via Pinerolo, Via Lampugnano, Via Omodeo, Via Zardi, Via Mafalda di Savoia, Via Matilde Viscontini, Via Ferdinando Giorgi, Via Del Centauro, Via Fetonte, Via Tesio, Via Benedetto Croce, Via Bacchelli, Via U. Betti, Via Ojetti, Via Privata Bisanzio, Via Trenno, Via Natta, Via Gorlini, Via Giorgi, Via Cascina Bellaria, Via Checov, Via Cilea

2. Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle seguenti località in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative svolgentisi presso l'Ippodromo **SNAI San Siro**:

Via Diomede, piazzale Lotto, viale Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, Via Harar, Via Novara, via Tesio

3. Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle seguenti località in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative svolgentisi presso l'**Allianz Cloud - Ex Palalido**:

Via Enrico Elia (da Piazzale Lotto a Piazza Stuparich); Piazza Stuparich; Via Cremosano; Via Salmoiraghi; Viale Renato Serra; Via Albani;



ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 07.00 dei giorni in cui si svolgeranno le iniziative sopra indicate, fino alle ore 06.00 del giorno successivo.

Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalla L.R. n. 6/2010.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

LA VICESINDACA

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente



IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti e degli eventi che si svolgeranno presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nei mesi di giugno e luglio 2022.

Premesso che:

Nei mesi di giugno e luglio 2022 è previsto lo svolgimento presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) di concerti ed eventi per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori, e più precisamente nei giorni 19 giugno 2022, 21 giugno 2022, 06 luglio 2022, 10 luglio 2022, 13 luglio 2022, 15 e 16 luglio 2022, 23 e 24 luglio 2022 si svolgeranno rispettivamente i concerti di Marco Mengoni, The Rolling Stones, di Salmo, dei Guns N'Roses, di Alessandra Amoroso, di Max Pezzali (due date) e di Ultimo (due date);

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del sito interessato dagli eventi;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente



allo stesso;

Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione degli eventi in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili episodi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che i concerti si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dagli eventi;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare dalle ore 09.00 dei giorni 19 giugno 2022, 21 giugno 2022, 06 luglio 2022, 10 luglio 2022, 13 luglio 2022, 15 luglio 2022, 16 luglio 2022, 23 luglio 2022 e 24 luglio 2022 fino alle ore 03.00 dei giorni successivi misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro);

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;

- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ORDINA

A partire

dalle ore 09.00 dei giorni 19 giugno 2022, 21 giugno 2022, 06 luglio 2022, 10 luglio 2022, 13 luglio 2022, 15 luglio 2022, 16 luglio 2022, 23 luglio 2022 e 24 luglio 2022 fino alle ore 03.00 dei giorni successivi:

Nella zona all'esterno adiacente lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) delimitata come segue:

- Piazzale Lotto
- Viale Caprilli
- Piazzale dello Sport
- Via Achille
- via Tesio
- Via Harar
- Piazza Axum
- Via Piccolomini
- Via Rembrandt
- Via Diomede
- Via Ippodromo

il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine. Da questo divieto sono esclusi gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) per il servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta.

all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro):

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi, al solo fine dell'approvvigionamento, coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro;
2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo;
4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, punti di ristorazione e qualsiasi attività di vendita;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dalle ore 09.00 dei giorni 19 giugno 2022, 21 giugno 2022, 06 luglio 2022, 10 luglio 2022, 13 luglio 2022, 15 luglio 2022, 16 luglio 2022, 23 luglio 2022 e 24 luglio 2022 fino alle ore 03.00 dei giorni successivi** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

LA VICESINDACA

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti e degli eventi che si svolgeranno presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro nei mesi di giugno e luglio 2022.

Premesso che:

Nei mesi di giugno e luglio 2022 è previsto lo svolgimento presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro di concerti ed eventi per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori, e più precisamente nei giorni 21 giugno 2022, 22 giugno 2022, 23 giugno 2022, 24 giugno 2022, 29 giugno 2022, 01 luglio 2022, 05 luglio 2022, 07 luglio 2022, 11 luglio 2022, 12 luglio 2022, 17 luglio 2022, 19 luglio 2022, 20 luglio 2022 si svolgeranno rispettivamente i concerti dei The Killers, dei Massive Attack, di Kendrick Lamar, di Brunori Sas, di Alice Cooper, di Ozuna, di Achille Lauro, dei The Chemical Brothers, di Caparezza, dei The Kid Laroi, di Gazzelle, di Willie Peyote e di Stromae;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del sito interessato dagli eventi;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, nonché di vendita e somministrazione di



bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione degli eventi in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili episodi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro è prevista l'attività di Pubblici Esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che i concerti si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture interessate dagli eventi;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie in vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare dalle ore 09.00 dei giorni 21 giugno 2022, 22 giugno 2022, 23 giugno 2022, 24 giugno 2022, 29 giugno 2022, 01 luglio 2022, 05 luglio 2022, 07 luglio 2022, 11 luglio 2022, 12 luglio 2022, 17 luglio 2022, 19 luglio 2022, 20 luglio 2022 fino alle ore 03.00 dei giorni successivi misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008; • la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

O R D I N A

dalle ore 09.00 dei giorni 21 giugno 2022, 22 giugno 2022, 23 giugno 2022, 24 giugno 2022, 29 giugno 2022, 01 luglio 2022, 05 luglio 2022, 07 luglio 2022, 11 luglio 2022, 12 luglio 2022, 17 luglio 2022, 19 luglio 2022 e 20 luglio 2022 fino alle ore 03.00 dei giorni successivi:

nella zona all'esterno adiacente l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro, delimitata come segue:

- Piazzale Lotto
- Viale Caprilli
- via Salmoiraghi
- p.za S. M. Nascente
- Via Sant'Elia
- via Diomede
- Via Ippodromo
- Via Patroclo
- Via Achille
- Piazzale dello Sport

il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine. Da questo divieto sono esclusi gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) per il servizio al tavolo fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta.

all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi, al solo fine dell'approvvigionamento, coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro;**
2. **il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie o contenitori di vetro o di latta di qualsiasi tipologia o in bottiglie di plastica chiuse con tappo;**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche rivolto agli esercizi pubblici, punti di ristorazione e qualsiasi attività di vendita;**

O R D I N A A L T R E S I'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dalle ore 09.00 dei giorni 21 giugno 2022, 22 giugno 2022, 23 giugno 2022, 24 giugno 2022, 29 giugno 2022, 01 luglio 2022, 05 luglio 2022, 07 luglio 2022, 11 luglio 2022, 12 luglio 2022, 17 luglio 2022, 19 luglio 2022 e 20 luglio 2022 fino alle ore 03.00 dei giorni successivi** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

LA VICESINDACA

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione dell'evento "LoveMI" con concerto pubblico in Piazza del Duomo previsto per martedì 28 giugno 2022

Premesso che:

- Il 28 giugno 2022 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 si svolgerà in piazza del Duomo un evento denominato "LoveMI" con concerto pubblico che offrirà alla cittadinanza la possibilità di ascoltare gratuitamente dal vivo artisti della musica leggera italiana;
- l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l'immagine della città;
- in occasione del suddetto concerto si prevede una notevole affluenza di persone e turisti che interesserà oltre a piazza del Duomo anche le vie limitrofe;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevole della massima attenzione;
- al fine di garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati, che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati all'evento.

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica, piene, chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, nonché la vendita e somministrazione di super alcolici all'interno dell'area e delle vie limitrofe interessate all'evento.



Considerato, altresì che:

- ricorre la necessità in occasione dell'evento in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, bottiglie di plastica piene, chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste selfie, fuochi di artificio ed artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Attesa la necessità di garantire che il concerto programmato si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre manifestazioni con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste per selfie, fuochi di artificio e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto quindi di adottare, in occasione della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori, nel perimetro compreso tra:

**Piazza del Duomo angolo via Mazzini,
Piazza del Duomo angolo via Mengoni,
Piazza del Duomo angolo via San Raffaele,
Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale,
Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza del Duomo,
via Silvio Pellico angolo piazza del Duomo,
via Marconi angolo piazza del Duomo,
Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza della Scala**

e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie adiacenti e confluenti a piazza del Duomo.

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale del Commercio su Area Pubblica;

ORDINA

**Dalle ore 8.00 di martedì 28 giugno 2022
Alle ore 3.00 di mercoledì 29 giugno 2022**

In Milano nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo via Mazzini, Piazza del Duomo angolo via Mengoni, Piazza del Duomo angolo via San Raffaele, Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II angolo Piazza del Duomo, via Silvio Pellico angolo piazza del Duomo, via Marconi angolo piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza della Scala.

E nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie adiacenti e confluenti a Piazza del Duomo:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e aste per selfie;**
- 2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
- 3. Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e contenitori di latta per asporto rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali di produzione e vendita e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private; E' consentito, nel periodo e nell' arco orario considerato, agli esercizi di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o miscita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;**
- 4. Il divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche nella parte esterna dei pubblici esercizi anche per gli esercizi di vicinato e di asporto fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia in contenitori di vetro e latta;**
- 5. E' consentito all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici e altre bevande, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta.**
- 6. Di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante c.d. "Street Food".**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro

immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 08.00 di martedì 28 giugno 2022 fino alle ore 03.00 di mercoledì 29 giugno 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

LA VICESINDACA

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione dell'evento denominato "Party like a DeeJay 2022" dei giorni 25 e 26 giugno 2022 all'interno dell'area del Parco Sempione e dell'Arena Civica "G. Brera".

Premesso che:

- nei giorni 25 e 26 giugno 2022 si svolgeranno all'interno dell'area del Parco Sempione e dell'Arena Civica "G. Brera" una serie di eventi e manifestazioni e precisamente: 1) nel giorno 25 giugno 2022 all'interno del Parco Sempione si terranno una serie di attrazioni e alla sera all'interno dell'Arena Civica un concerto denominato "Party like a DeeJay 2022"; 2) nel giorno 26 giugno 2022 sempre all'interno dell'area Parco Sempione avranno luogo delle attività ludiche e sportive;
- l'Amministrazione Comunale, con tali iniziative, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di promuovere l'immagine della città;
- in occasione di tali eventi si prevede una notevole affluenza di persone e turisti che si concentreranno in un medesimo luogo per assistere agli eventi e al concerto in programma;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione in una unica località di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, all'interno del Parco Sempione e dell'Arena Civica "G. Brera", acquistate anche in esercizi pubblici ubicati nelle vie limitrofe, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie se trattasi di vetri frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati agli eventi.

Considerato che:



per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica, piene, chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, nonché la vendita e somministrazione dei superalcolici all'interno dell'area e delle vie limitrofe interessate dagli eventi;

Considerato, altresì che:

- ricorre la necessità in occasione degli eventi in oggetto di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, bottiglie di plastica piene, chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti, chimiche o naturali, fuochi di artificio ed artifici pirotecnici che, se utilizzate in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Attesa la necessità di garantire che gli eventi in oggetto si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale, il decoro urbano e l'igiene pubblica;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con il tappo di di qualsiasi tipologia, fuochi di artificio e artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto di adottare in occasione degli eventi in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico e visitatori, all'interno del Parco Sempione e dell'Arena Civica "G. Brera" e nel raggio complessivo di 200 metri dalla recinzione del Parco Sempione rispetto alle vie adiacenti e confluenti;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale sul commercio su area pubblica.

ORDINA

dalle ore 09.00 del giorno 25 giugno 2022 alle ore 01.00 del giorno 26 giugno 2022
e dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del giorno 26 giugno 2022

in Milano all'interno di tutta l'area del Parco Sempione e all'interno dell'Arena Civica "G. Brera" e nel raggio complessivo di 200 metri dalla recinzione del Parco Sempione rispetto alle vie adiacenti e confluenti:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande al solo fine del rifornimento;
2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti, chimiche o naturali;
3. il divieto di vendere sia in forma fissa sia in forma itinerante anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia e contenitori di latta per asporto rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande anche a carattere temporaneo e nei punti di ristoro situati nella predetta area. E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, per le attività commerciali sopra citate la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita non sarà considerata attività di somministrazione;
4. il divieto di vendita e di somministrazione di bevande superalcoliche rivolto a tutte le attività commerciali;
5. E' consentito ai soli esercenti qualificati come ristoranti con servizio al tavolo, la consumazione in vetro di qualsiasi bevanda, fermo restando il divieto di asportazione delle stesse in bottiglie, contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia **dalle ore 09.00 del giorno 25 giugno 2022 alle ore 01.00 del giorno 26 giugno 2022 e dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del giorno 26 giugno 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o

dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile durante il periodo di siccità

Premesso che:

- dal “Bollettino Portate Po n. 113 del 16/06/2022 prot. n. 238/2022”, trasmesso dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Po in pari data, si rileva ormai la presenza nel territorio regionale di una condizione di deficit idrico generalizzato caratterizzato da:
 - assenza di risorsa nivale;
 - importante e generalizzato deficit di precipitazione nel trimestre aprile 2022 – giugno 2022 e nel semestre gennaio 2022 – giugno 2022;
 - portate delle maggiori aste fluviali con trend negativo;
 - livello di riempimento dei laghi alpini sono ampiamente sotto la media stagionale e gli invasi di monte stanno rapidamente esaurendo la disponibilità;
 - generalizzata depressione del livello di falda, con abbassamenti più significativi rispetto alla media storica nelle zone già afflitte da severa e perdurante siccità nel 2021.
- con Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 917 del 24/06/2022 è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica) a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale.

Considerato che:

- da un confronto con la società MM, gestore del servizio idrico integrato del Comune di Milano, non sono emerse criticità immediate nella falda sotterranea per l’approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell’acqua ad uso potabile nella città di Milano;
- da un confronto con le aziende agricole rappresentate dalle associazioni di categoria, aderenti al Distretto Agricolo Milanese o affittuarie del Comune di Milano sono emerse gravi criticità per l’approvvigionamento idrico ad uso irriguo dalla rete idrografica composta dal Reticolo Idrico Principale, Consortile e Minore.

Considerato altresì che:

- il sistema idrico milanese funziona attraverso l’approvvigionamento idrico dell’acquedotto che attinge al 100% dalla falda sotterranea, utilizzando un sistema costituito da 28 stazioni di



pompaggio e da 400 pozzi mediamente attivi che alimentano una rete di adduzione e distribuzione che si estende per circa 2.228 km;

- l'acqua prelevata, distribuita e consumata non viene sprecata poiché interamente convogliata in due impianti di depurazione siti a Nosedo e San Rocco che, a seguito del trattamento depurativo, la restituiscono nel reticolo idrico minore per uso irriguo, rispettivamente tramite la Roggia Vettabbia e le Rogge Carlesca e Pizzabrasa; pertanto, tutta l'acqua dell'acquedotto consente di irrigare un vasto comprensorio che si estende nel sud milanese;
- nel territorio del Comune di Milano sono presenti diversi impianti geotermici, concessi e gestiti da privati, per l'attingimento dell'acqua della prima falda ed utilizzati per la climatizzazione di immobili e con successiva reimmissione dell'acqua in falda oppure, in diversi casi, con scarico nei corpi idrici e conseguente possibilità di riuso in agricoltura; tali scarichi sono stati autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 dai vari Enti competenti per ogni corpo idrico e nello specifico:
 - Reticolo Idrico Minore demaniale (RIM) - Comune di Milano,
 - Reticolo Idrico Consortile (RIB) - Consorzio Est Ticino Villoresi,
 - Reticolo Idrico Privato - Vari enti privati

lo scarico di tali pozzi, già connessi al reticolo idrico, consente di valorizzare ai fini agricoli irrigui questa risorsa;

- nel Comune di Milano sono presenti n. 96 fontane pubbliche ornamentali, delle quali il 50% circa è disattivabile, lasciando in alcuni casi le vasche con acqua previa clorazione per evitare la formazione di alghe; non saranno disattivate le fontane ornamentali con flora acquatica e fauna ittica o quelle che per criticità tecniche non consentirebbero una riattivazione senza problemi di natura strutturale; gli interventi necessari per disattivare le fontane pubbliche ornamentali selezionate avranno una durata di circa una settimana;
- nel Comune di Milano sono presenti n. 580 fontanelle pubbliche; tali fontanelle contribuiscono al funzionamento e monitoraggio del sistema idrico e non verranno disattivate per consentire l'idratazione della popolazione; l'acqua non prelevata è inoltre immediatamente rivalorizzata tramite l'acquedotto per l'uso irriguo;
- il fenomeno dell'evapotraspirazione dovuto al lavaggio dei cortili e all'irrigazione dei parchi urbani è invece caratterizzato dalla perdita della risorsa idrica la quale, non essendo più immessa nella fogna, non viene trattata e valorizzata a fini irrigui.

Rilevato che:

- in data 14 giugno 2022, il Consorzio Est Ticino Villoresi concordava con le aziende agricole milanesi una riduzione delle portate idriche per uso irriguo a causa della riduzione del 50% delle portate derivate dal Lago Maggiore, imposta dal Consorzio del Ticino, Ente regolatore del lago, a causa del rapido esaurimento delle scarse riserve idriche;
- in data 15 giugno 2022, alcune aziende agricole presenti nel territorio del Comune di Milano, aderenti alle associazioni di categoria e al Distretto Agricolo Milanese, lamentavano di aver ricevuto meno della metà dell'acqua attesa, con conseguente parziale o mancata irrigazione di mais e riso;
- in data 16 giugno 2022, l'Amministrazione avviava un'interlocuzione con il Consorzio Est Ticino Villoresi che prontamente adottava manovre idrauliche sulla Darsena volte ad aumentare l'afflusso per uso irriguo ripristinando parzialmente i volumi d'acqua concessi;
- in data 17 giugno 2022, è stato attivato il Centro Operativo Comunale COC della Protezione Civile del Comune di Milano a tema siccità, attivando le diverse funzioni interessate e nello specifico l'Area Food Policy e Agricoltura e l'Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale con il supporto di MM e del Consorzio Est Ticino Villoresi e della Comunione degli utenti della bocca di presa Ticinello del Naviglio Grande;
- a seguito del confronto all'interno del COC Siccità, in data 17 giugno 2022 veniva formalmente richiesto a Regione Lombardia e al Consorzio Est Ticino Villoresi un intervento urgente per ripristinare l'afflusso d'acqua uso irriguo dalla chiusa in Darsena verso il Cavo Ticinello, considerando prioritario l'utilizzo irriguo sugli altri usi della risorsa idrica della Darsena;
- in data 18 giugno 2022, il Consorzio Est Ticino Villoresi, alla luce della richiesta urgente del

Comune di Milano, procedeva ad effettuare alle ore 9.30 una manovra che ha consentito di erogare al Cavo Ticinello una portata stabile di 950 l/s, diminuendo i livelli idrometrici in Darsena.

Visto

- il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”;
- il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali,
- l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Ritenuto:

- necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili e non recuperate tramite l’acquedotto, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico e igienico, vietando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altri usi,

ORDINA

su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza:

1. il divieto di prelievo di acqua per l’annaffiatura di giardini e prati, con l’esclusione dell’irrigazione destinata a nuovi impianti di alberi, arbusti e opere pubbliche;
2. il divieto del prelievo di acqua per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali nelle ore diurne, con la raccomandazione di ridurre tali attività e comunque effettuarle dopo il tramonto, al fine di evitare l’evapotraspirazione dell’acqua e favorire la sua raccolta nella rete fognaria;
3. il divieto del prelievo di acqua per il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli impianti di autolavaggio;
4. il divieto di riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine su aree private, con l’avvertenza che può essere conservata l’acqua presente nell’invaso opportunamente trattata. Sono escluse dal presente divieto fontane naturalistiche e specchi d’acqua con la presenza di fauna e flora ittica; su istanza motivata possono essere concesse deroghe per ragioni tecnico-operative in grado di pregiudicare il futuro ripristino dell’impianto;
5. ai gestori del servizio idrico di attivare tutti i pozzi che prevedono un prelievo di falda e scarico in un corpo idrico ricettore appartenente al Reticolo Idrico minore, consortile o privato.

INVITA

- la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini e attori coinvolti;
- i proprietari, conduttori o manutentori di impianti geotermici ad acqua di falda presenti nel Comune di Milano ad aumentare al massimo l’attingimento dell’acqua di falda e lo scarico nel corpo idrico recettore appartenente al Reticolo Idrico minore, consortile o privato e a darne comunicazione all’indirizzo foodpolicy@comune.milano.it

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con l’applicazione della pena pecuniaria ivi prevista, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria;

DISPONE

che i competenti organi di vigilanza adottino le opportune misure di controllo per il rispetto della

presente ordinanza, nonché per perseguire eventuali prelievi abusivi, furti e manomissioni di manufatti del sistema idrico, ivi comprese le prese e paratoie necessarie al corretto funzionamento della Darsena e dei navigli, rogge, canali, cavi, colatori, scolmatori e derivazioni;

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente; l'invio di copia del presente provvedimento:

- alla Regione all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it;
- alla Prefettura di Milano, all'indirizzo protocollo.prefmi@pec.interno.it

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente